SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

274ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1995

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente PINTO,
indi del vice presidente MISSERVILLE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 3

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 3

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(2154) ***Deputati AMICI ed altri. – Norme contro la violenza sessuale*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(60) ***MANIERI e BALDELLI. – Norme contro la violenza sessuale e contro le molestie sessuali***

(1047) ***SALVATO e FAGNI. – Dei diritti sull'inviolabilità del corpo***

(1856) ***ABRAMONTE ed altri. – Norme contro la violenza sessuale***

(2293) ***SIGNORELLI e MOLINARI. – Norme in materia di violenza sessuale*** *(Relazione orale)*

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n 2154

Stralcio del comma 1, ultimo capoverso, e del comma 2 dell'articolo 8 del disegno di legge n. 2154 (2154-*bis*):

PRESIDENTE ..... *Pag.* 4 e *passim*
BRICCARELLO *(Misto)* 6, 8
SALVATO *(Rifond. Com.-Progr.)* ..... 7 e *passim*
BELLONI *(CCD), relatore* ..... 8 e *passim*
RICCIARDI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* ..... 9 e *passim*
CAMPUS *(Forza Italia)* 9, 56
* BECCHELLI *(AN)* ..... 9 e *passim*
BACCARINI *(PPI)* 10, 49
SCOPELLITI *(Forza Italia)* ..... 11 e *passim*
RUSSO *(Progr. Fedor.)* 13, 20
DELFINO *(CDU)* 13
CONTESTABILE *(Forza Italia)* 26, 45
PERUZZOTTI *(Lega Nord)* 29, 42
BRIGANDI *(Lega Nord)* 29
GUALTIERI *(Sin. Dem.)* 47

TIPOGRAFIA DEL SENATO (650)

* LORENZI (*Lega Nord*) ..... *Pag.* 51
* SALVI (*Progr. Feder.*) 52
MANCONI (*Progr.-Verdi-La Rete*) 54
FOLLONI (*CDU*) 56

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 57

INSERIMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2344

PRESIDENTE 57

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

(2344) *Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1995, n. 435, recante disposizioni urgenti in materia di dismissione della partecipazione del Tesoro nella Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A.* *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

CADDEO (*Progr. Feder.*), *relatore* 58
RICCIARDI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 58
* ORLANDO (*Rifond. Com.-Progr.*) 59
BARBIERI (*Progr. Feder.*) 59
BALDELLI (*Labur. Soc. Progr.*) 59

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI LUNEDÌ 18 DICEMBRE 1995 60

ALLEGATO

INTEGRAZIONE ALLA DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DEL SENATORE BACCARINI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2154 ..... *Pag.* 61

RELAZIONE DEL SENATORE CADDEO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2344 62

BILANCIO INTERNO DEL SENATO

Presentazione di relazioni 63

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 63
Assegnazione 63
Nuova assegnazione 64

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze 64

INTERROGAZIONI

Annunzio di risposte scritte 64
Annunzio 65
Da svolgere in Commissione 97

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente PINTO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,30)*.
Si dia lettura del processo verbale.

MANIERI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bedin, Bo, Bobbio, Borgia, Copercini, Crescenzio, De Luca, De Notaris, Di Bella, Falqui, Fanfani, Favilla, Lauria, Londei, Magris, Mancuso, Marchini, Pasquino, Peruzza, Secchi, Valiani, Zanoletti.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Dujany, a Mosca, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Bratina e Terracini, a Mosca, per attività dell'Assemblea della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa; Lauricella, a Zurigo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro e dal Ministro delle finanze:

«Conversione in legge del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, recante disposizioni urgenti in materia di estinzione di crediti di imposta e di riversamento dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto» (2362).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2154) *Deputati AMICI ed altri. – Norme contro la violenza sessuale* *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(60) *MANIERI e BALDELLI. – Norme contro la violenza sessuale e contro le molestie sessuali*

(1047) *SALVATO e FAGNI. – Dei diritti sull'inviolabilità del corpo*

(1856) *ABRAMONTE ed altri. – Norme contro la violenza sessuale*

(2293) *SIGNORELLI e MOLINARI. – Norme in materia di violenza sessuale* *(Relazione orale)*

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2154

Stralcio del comma 1, ultimo capoverso, e del comma 2 dell'articolo 8 del disegno di legge n. 2154 (2154-*bis*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2154, già approvato dalla Camera dei deputati, 60, 1047, 1856 e 2293.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2154, nel testo proposto della Commissione. Riprendiamo l'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 609-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 609-*ter*. - *(Circostanze aggravanti)*. – La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-*bis* sono commessi:

1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, già illustrati nella seduta antimeridiana e su cui hanno espresso il parere il relatore e il Governo:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

1. Dopo l'articolo 609-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 609-*ter*. -*(Circostanze aggravanti)*. - La pena è della reclusione da cinque a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-*bis* sono commessi:

1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

2) nei confronti di persone affette da un'infermità o menomazione fisica o psichica che le rendano incapaci di resistere o nei confronti di donne che si trovino in stato di gravidanza;

3) sotto la minaccia di un'arma o costringendo all'uso di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o comunque di sostanze idonee ad incidere gravemente sulla libertà di autodeterminazione;

4) da una persona che abusa dell'autorità conferitagli dalle funzioni esercitate ovvero simuli tale stato;

5) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

6) dal genitore naturale o adottivo, dal tutore o da altre persone in possesso di autorità sulla vittima.

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci».

4.200 SCOPELLITI, GARATTI, CONTESTABILE

Al comma 1, primo capoverso sostituire la parola: «sei» *con la seguente:* «cinque».

4.101 SALVATO, TRIPODI, MARCHETTI

Al comma 1, primo capoverso, al numero 2), sostituire le parole: «gravemente lesivi della salute» *con le altre:* «idonei ad incidere gravemente sulla libertà di autodeterminazione».

4.3 LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, primo capoverso, numero 4), dopo le parole: «libertà personale» *aggiungere le seguenti:* «ad esclusione di quelle previste dagli articoli 281, 282 e 238 del codice di procedurale penale».

4.100 LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, primo capoverso, dopo il numero 5), aggiungere i seguenti:

«5-*bis*) da parte di persona affetta da virus HIV;

«5-*ter*) da parte di più persone riunite».

4.6 SILIQUINI, NAPOLI

Al comma 1, primo capoverso, dopo il numero 5), aggiungere i seguenti:

«5-*bis*) su donna in evidente stato di gravidanza;

«5-*ter*) da persona legata alla persona offesa da rapporto di parentela entro il quarto grado o di affinità entro il terzo grado».

4.7 SILIQUINI

*Al comma 1 nell'articolo 609-*ter *richiamato, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:* «La pena è della reclusione da dieci a quindici anni se il fatto è commesso da persona consapevole di essere affetta da virus HIV».

4.300 BRICCARELLO

*Al comma 1 nell'articolo 609-*ter *richiamato, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:* «La pena è della reclusione da dieci a quindici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona minore e portatrice di handicap».

4.301 DELFINO, BRICCARELLO

*Al comma 1 nell'articolo 609-*ter *richiamato, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:* «La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona portatrice di handicap».

4.302 DELFINO, TAMPONI, COSTA

Passiamo alla votazione.

BRICCARELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRICCARELLO. Signor Presidente, vorrei proporre una modifica all'emendamento 4.300 perchè, dalle spiegazioni fornite dal Governo che ha espresso parere negativo mi sono resa conto che forse potrebbe essere esplicitato in modo diverso, affinchè possa essere valutato diversamente dal Governo stesso.

Chiedo un po' di tempo per poter proporre delle modifiche.

PRESIDENTE. Prima di votare l'emendamento 4.300 passerà qualche minuto, che lei potrà utilizzare per la sua riflessione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.200.

SALVATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATO. Chiedo la votazione per parti separate, mettendo cioè ai voti prima il punto 4) e poi il resto dell'emendamento. In relazione al punto 4) credo che quando la senatrice Scopelliti ha previsto l'aggravante dell'abuso di autorità, lo ha fatto nell'ottica di un suo ragionamento, poichè in un precedente emendamento aveva espunto tale abuso di autorità dall'ipotesi base.

PRESIDENTE. Senatrice Salvato, la sua richiesta coincide con il parere espresso dal relatore, che è stato differenziato per quanto riguarda il punto 4) e la rimanente parte dell'emendamento.

Se non vi sono osservazioni, si procederà pertanto a votazione per parti separate.

Metto ai voti l'emendamento 4.200, presentato dalla senatrice Scopelliti e da altri senatori, limitatamente al punto 4).

Non è approvato.

Metto ai voti la rimanente parte dell'emendamento 4.200, presentato dalla senatrice Scopelliti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.101, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 4.3 e 4.100, presentati dal senatore Lubrano di Ricco, sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.6.

SALVATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATO. Signor Presidente, voglio segnalarle che non sono presenti i presentatori dell'emendamento, così come non erano presenti stamattina.

PRESIDENTE. Se nessuno fa proprio questo emendamento, è logico che deve intendersi decaduto. Lo stesso vale per l'emendamento 4.7.

BELLONI, *relatore*. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 4.7.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.7.

SALVATO. Signor Presidente, chiedo che l'emendamento venga votato per parti separate, in particolare prima il comma 5-*bis*, quindi il comma 5-*ter*.

PRESIDENTE. Ricordo che questa richiesta era stata già avanzata dal relatore nel corso della seduta antimeridiana. Se non si fanno osservazioni, procediamo alla votazione per parti separate dell'emendamento 4.7.

Metto ai voti il comma 5-*bis* dell'emendamento 4.7, presentato dalla senatrice Siliquini e fatto proprio dal relatore.

Non è approvato.

SALVATO. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti il comma 5-*ter* dell'emendamento 4.7, presentato dalla senatrice Siliquini e fatto proprio dal relatore.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.300.

BRICCARELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRICCARELLO. Signor Presidente, vorrei riformulare l'emendamento da me proposto nel modo seguente, che mi sembra più chiaro: «Qualora il fatto che costituisce il reato consista in atti che possano comportare la trasmissione di contagio e sia commesso da persona cui sia stata diagnosticata infezione da *virus* HIV la pena è della reclusione da 10 a 15 anni».

Qui, cioè, c'è la consapevolezza; la diagnosi è stata accertata e c'è anche la tipicizzazione degli atti, ossia non tutti quelli a scopo sessuale ma soltanto gli atti che possono realmente comportare il contagio. Mi sembra di aver capito che questa fosse l'obiezione corretta avanzata dal Sottosegretario e credo che con questa formulazione o con altra che egli suggerisca si possa comunque superare il suo parere contrario.

Ritengo anche che si possa fare salvo il principio che la persona consapevole di essere affetta da questo *virus* non debba contagiare gli altri compiendo atti bestiali.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi su questa nuova formulazione dell'emendamento.

BELLONI, *relatore*. Sono favorevole.

RICCIARDI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo continua a nutrire perplessità sulla formulazione del presente emendamento, anche per una considerazione che concerne la politica criminale. Infatti, pensare di irrogare una sanzione massima di 15 anni sembra eccessivo anche in relazione allo stato di malattia conclamata in presenza del quale dovrebbe essere applicata la sanzione stessa. Il parere del Governo rimane quindi contrario.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dell'emendamento 4.300 nel nuovo testo.

MANIERI, *segretario: Al comma 1, nell'articolo 609-*ter *richiamato, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:* «Qualora il fatto che costituisce il reato consiste in atti che possano comportare la trasmissione di contagio e sia commesso da persona cui sia stata diagnosticata infezione da *virus* HIV, la pena è della reclusione da dieci a quindici anni».

CAMPUS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPUS. Signor Presidente, ritengo che quanto appena sostenuto dal Sottosegretario non sia accettabile come motivazione di un parere negativo. Infatti, considerare le condizioni di salute di uno stupratore contagiante il *virus* HIV non significa che lo stupratore stesso sia destinato a morte certa, ma è invece possibile che lo sia la stuprata laddove lo stupratore potrebbe sopravviverle, dal momento che sappiamo benissimo che non tutti i portatori del *virus* HIV sono candidati a sviluppare l'AIDS e quindi ad andare incontro a morte certa. Potrei comprendere altre motivazioni, ma non questa.

RICCIARDI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Se vuole, ne posso portare numerose altre.

BECCHELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facottà.

* BECCHELLI. Signor Presidente, dichiaro il voto contrario del Gruppo Alleanza Nazionale a questo emendamento e di questo voto voglio spiegare le ragioni. Tale contrarietà potrebbe sembrare una manifestazione di insensibilità di fronte ad un problema così serio, così grave come quello prospettato dalla senatrice Briccarello.

La verità è che queste norme che noi vogliamo introdurre nel codice penale devono essere studiate ed inserite nel quadro normativo già esistente; diversamente si corre il rischio di fare dei pasticci.

Si tratta di un tema che richiede un minimo di studio e riflessione e che si potrà affrontare nella sede appropriata con l'attenzione che merita. Poichè, come ho già detto in apertura di questa discussione, non abbiamo avuto il tempo materiale di approfondire tutte le questioni che potevano prospettarsi, ritengo che sia una grave imprudenza improvvisare norme di questo tipo, che comminano pene così pesanti, perchè si parla di decine di anni di reclusione.

Voglio segnalare, ad esempio, che l'articolo 586 del vigente codice penale già punisce colui che provoca, in conseguenza di un delitto commesso, la morte o le lesioni della parte offesa. Può anche darsi che si debba tornare su questa normativa per migliorarla, ma non è in questo modo che si può procedere, si tratta di un metodo sbagliato. Mi dispiace contraddire la collega Briccarello che si e tanto appassionata a tale questione, ma non possiamo per i motivi spiegati aderire alla sua proposta.

BACCARINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BACCARINI. Signor Presidente, il nostro Gruppo esprimerà un voto contrario all'emendamento, anche perchè ci poniamo il problema di altre malattie trasmissibili che addirittura possono avere una ricaduta sulle future generazioni: come ci comportiamo rispetto a tali malattie? Se questo emendamento fosse approvato avrebbe sull'opinione pubblica un riflesso del tutto negativo, con l'ulteriore demonizzazione di una malattia che è certamente grave, e che può avere le conseguenze letali a cui faceva riferimento la senatrice Briccarello; ma ci sono malattie che mi paiono ancora più gravi con conseguenze durature, perchè intervengono addirittura a livello genetico. Ritengo quindi che l'emendamento sia da respingere.

BELLONI, *relatore*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLONI, *relatore*. Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto, avendo già espresso su questo emendamento parere favorevole. Credo che l'emendamento, pur nella sua imperfezione contenga un messaggio molto chiaro, quello cioè di togliere ai sieropositivi e ai malati di AIDS la licenza di contagiare. Fino a ieri avevano avuto quella di rapinare; poi è stato necessario un provvedimento *ad hoc* per farli rientrare in galera. È ora che anche su questo versante ci sia una norma che ponga un punto fermo, anche perchè il contaggio da AIDS ha di regola un esito fatale. Non era previsto all'epoca del codice Rocco perchè non esisteva questa malattia che, a differenza di altre, non è curabile, almeno allo stato attuale. Le vittime, quindi, hanno diritto anche a questa sorta di risarcimento statuale, che è appunto una pena più grave per lo stupratore e il contagiatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.300, presentato dalla senatrice Briccarello, nel nuovo testo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.301, presentato dai senatori Delfino e Briccarello.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.302, presentato dal senatore Delfino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. Dopo l'articolo 609-*ter* del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:

Art. 609-*quater*. - *(Molestie sessuali)*. – Chiunque, al di fuori dei casi previsti dagli articoli 609-*bis* e 609-*ter*, impone a taluno contatti fisici a sfondo sessuale o compie atti verbali o figurati di significato sessuale volti a recare offesa o molestia o disturbo ad una persona è punito con la reclusione fino a tre anni.

Se i comportamenti di cui al comma precedente sono assunti nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici o che è affetta da una infermità o da una menomazione fisica o psichica o che si trova in stato di gravidanza la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da due a sei anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci».

4.0.100 SCOPELLITI, GARATTI, CONTESTABILE

Invito i presentatori ad illustrarlo.

SCOPELLITI. Signor Presidente, con questo emendamento si vuole ripristinare la distinzione tra reato di violenza sessuale, ex violenza carnale, e quello di atti di libidine violenta attribuendogli la nuova denominazione di molestie sessuali. L'unificazione della violenza carnale e degli atti di libidine violenta nella stessa fattispecie di violenza sessuale, prevista dall'articolo 3 del disegno di legge produce a mio avviso conseguenze aberranti, per cui delle molestie di leggera entità rischiano di essere punite come atto di violenza sessuale. Il nuovo reato previsto invece da questo mio emendamento ricomprende tutti i reati minori, che

oggi sono puniti come ingiuria, consistenti in comportamenti o atti contrari alla pubblica decenza, o molestia, verbali o figurati a sfondo sessuale, volti ad offendere o ad infastidire una persona.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BELLONI, *relatore*. Esprimo parere negativo.

RICCIARDI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.100, presentato dalla senatrice Scopelliti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 609-*ter* del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 609-*quater*. - *(Atti sessuali con minorenne)*. - Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-*bis* chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni dodici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.

Si applica la pena di cui all'articolo 609-*ter*, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1 nell'articolo 609-*quater *richiamato, primo capoverso, numero 1) sostituire le parole:* «anni dodici» *con le altre:* «anni quattordici».

5.300 PALUMBO, D'ALESSANDRO PRISCO, BRIGANDÌ, BRUTTI, BECCHELLI, MANIERI, RUSSO

*Al comma 1 nell'articolo 609-*quater *richiamato, primo capoverso, nel numero 1) sostituire le parole:* «anni dodici» *con le altre:* «anni quattordici».

5.310 BELLONI

*Al comma 1 nell'articolo 609-*quater *richiamato, primo capoverso, numero 1) sostituire le parole:* «anni dodici» *con le altre:* «anni quattordici».

5.320 DELFINO

*Al comma 1, nell'articolo 609-*quater *richiamato, dopo il primo capoverso inserire il seguente:* «Qualora gli atti sessuali di cui al primo comma, ad esclusione di quelli previsti nel numero 2), siano compiuti nei confronti di persone di età compresa tra i dodici e i quattordici anni, non è punibile il soggetto che al momento del fatto non aveva compiuto i 18 anni».

5.301 PALUMBO, D'ALESSANDRO PRISCO, BRIGANDÌ, BRUTTI, BELLONI, BECCHELLI, MANIERI, RUSSO

Invito i presentatori ad illustrarli.

RUSSO. Signor Presidente, gli emendamenti 5.300 e 5.301 sono collegati. La questione dei minori è una delle più delicate tra quelle poste dal provvedimento pervenuto dalla Camera dei deputati. La soluzione che si propone, a differenza di quella approvata dalla Commissione, ci sembra equilibrata: lasciando in linea generale la soglia per la cosiddetta violenza presunta ai quattordici anni di età, si evita tuttavia la punibilità dei rapporti tra coetanei o pressochè coetanei dichiarando non punibile il minore di anni 18 nel caso di cui al comma 1, numero 1) dell'articolo in esame quando il fatto sia commesso con persona che si trovi nella fascia di età tra i 12 e i 14 anni. Raccomandiamo l'approvazione di questi emendamenti che offrono una soluzione migliore rispetto a quella, pur apprezzabile, proposta dalla Commissione.

DELFINO. Signor Presidente, condividiamo che il problema rappresentato da questo articolo sia di grande delicatezza; riteniamo altresì che la tutela dei minori vada portata avanti con molta chiarezza ma senza strumentalizzazioni, con la consapevolezza che oggi viviamo una condizione per diverse realtà molto allarmante. La libertà del minore, dell'adolescente viene quotidianamente sottoposta ad una serie di messaggi, ad un vero bombardamento della sua coscienza che porta ad indebolire le resistenze rispetto al proliferare di comportamenti sempre più lontani dal naturale equilibrio degli adolescenti e dal loro equilibrato sviluppo psicofisico. Per questo siamo contrari ad abbassare a 12 anni la soglia al di sotto della quale definire la violenza presunta. Siamo per un rispetto pieno del processo di maturazione della sessualità giovanile, che riteniamo possa esprimersi non prima del compimento dei 14

anni, pur comprendendo come sempre l'aleatorietà di questi limiti temporali.

Non condividiamo l'interpretazione, per alcuni versi criminalizzante e repressiva, di questa nostra profonda convinzione. Intendiamo tutelare la vera libertà e dignità dell'adolescente. La sessualità al di sotto di tale soglia è in fase di maturazione e non può essere giustificata da una pseudolibertà dei minori certamente soggetti a condizionamenti e suggestioni di una società sempre più consumistica.

In conclusione, con questo emendamento il nostro obiettivo è di garantire le condizioni di equilibrio con cui il minore può esprimere la propria sessualità. *(Applausi della senatrice Briccarello).*

BELLONI, *relatore*. Signor Presidente, intervengo per una breve annotazione riguardo all'emendamento 5.310 del quale sono firmatario e che ha contenuto identico agli emendamenti 5.300 e 5.320 ritengo che la maturità di un soggetto debba riguardare non solo l'aspetto fisico ma anche e soprattutto l'aspetto psichico. A 12 anni non ci può essere maturità psichica, non ci può essere consapevolezza, non ci può essere contezza piena di quel che si fa. Il sesso va vietato per lo meno fino a 14 anni, come si prevede in questo emendamento. C'è una ragione ulteriore oltre a quelle di ordine morale, religioso, etico e sociale. Ormai la scienza medica ha acquisito come dato certo che la sterilità femminile dipende alcune volte, e molto spesso comunque, dal sesso precoce. Quindi la tutela del minore verrà assicurata meglio elevando la soglia, anzi riportandola ai 14 anni.

Ovviamente il mio parere è favorevole all'emendamento 5.301, di cui sono uno dei firmatari.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

RICCARDI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono favorevole ai primi tre emendamenti di identico contenuto, mentre mi rimetto all'Aula per l'emendamento 5.301.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

SALVATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto. *(Diffuso brusio in Aula).*

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, prima di dare la parola alla senatrice Salvato vorrei pregarvi di mantenere un minimo di silenzio in rispetto alla delicatezza della materia trattata. Non è possibile seguire la discussione in una confusione così grande.

Senatrice Salvato, ha facoltà di parlare.

SALVATO. Signor Presidente, la ringrazio di questo suo richiamo ma evidentemente ai colleghi e alle colleghe la nostra discussione sembra per certi versi ultronea avendo raggiunto essi in altra sede un accordo politico per «blindare» questo testo.

Su questo punto delicatissimo si era raggiunto in Commissione un approdo che avevo considerato molto positivo. Costituiva una novità e una rottura rispetto ad una cultura conservatrice e auspicavo che l'Aula potesse mantenerlo.

Ci troviamo invece di fronte ad una riproposizione della questione con la formulazione di un emendamento che a me sembra non soltanto una diminuzione rispetto a quanto approvato in Commissione, ma anzi assolutamente passibile di una critica di grande ipocrisia, una critica rivolta a legislatori che non conoscono la realtà e ne sono anzi molto al di fuori.

Certo, il senatore Delfino, che ha una sua cultura cattolica, esprime un punto di vista del tutto rispettabile, mentre mi meraviglio profondamente che invece altri colleghi esprimano non tanto il loro punto di vista ma in modo subalterno accettino quello degli altri.

Innanzi tutto vorrei ricordare che la violenza presunta non è violenza, bensì una convenzione in termini giuridici da una parte per tutelare il minore e dall'altra per non affrontare il delicatissimo problema della sessualità degli adolescenti.

Vorrei ricordare che qualche mese fa su tutti i giornali di grande tiratura vi fu grande indignazione e preoccupazione per una storia d'amore tra una tredicenne e un quindicenne che erano scappati di casa per vivere la loro prima storia d'amore e tutti quanti, credo, non soltanto prestammo grande attenzione a quella vicenda ma forse in quel momento ci ricordammo di essere stati degli adolescenti.

Pensare di dover tutelare e garantire tutti i minori dalle violenze è giusto e legittimo. Questo provvedimento rispetto alla violenza reale sui minori di anni 14 e sui minori di anni 10 interviene in modo molto pesante prevedendo aggravanti e ritengo che ciò sia giusto. Ma vietare che ci siano storie d'amore tra adolescenti o inventarsi artifici come questo non mi sembra giusto. Se il presunto violentatore ha 18 anni e un giorno, lo mandiamo in galera se ha una storia d'amore con una ragazzina di 13 anni e mezzo? Ritengo che questo sia un modo di legiferare fuori della realtà, molto ipocrita e che serve soltanto per i vostri accordi elettoralistici legati all'approvazione di questo provvedimento. *(Applausi dai Gruppi di Rifondazione comunista-Progressisti e Lega Nord).*

BECCHELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BECCHELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo che l'intervento della senatrice Salvato meriti una risposta. Siamo tutti consapevoli che era necessario rivedere la questione dell'età del soggetto passivo degli atti sessuali il cui consenso non si considerava prestato validamente se l'età non arrivava almeno a 14 anni: questo è l'impianto del codice vigente e questo andava rivisto.

Si era pensato di ridurre questa età da 14 a 12 anni e infatti in Commissione avevamo tutti votato questo emendamento che oggi ritroviamo qui come proposta della Commissione, perchè sembrava che questa fosse una giusta soluzione. Ma poi si è riflettuto sulla circostanza che in realtà il problema che si doveva affrontare e impostare in termini

corretti era quello dei rapporti sessuali tra giovani, sicchè non era tanto necessario rendere lecito l'atto sessuale tra un adulto e una ragazza di 12 anni, ma era piuttosto necessario rendere lecito il rapporto sessuale o l'atto sessuale tra un giovane e una giovane dodicenne, sicchè, proprio per stabilire un migliore equilibrio, si è creduto di proporre, in alternativa all'abbassamento dell'età di consenso presunto negativo, cioè di violenza presunta (che è un termine non esatto perchè qui si parla di un consenso non validamente dato), il mantenimento del livello a 14 anni e di abbassarlo solamente quando uno dei due partecipanti all'atto sessuale non abbia compiuto i 18 anni.

Ecco perchè si è fatto ciò, senatrice Salvato, e io non penso che di questo ci si debba rammaricare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.300, presentato dal senatore Palumbo e da altri senatori, identico agli emendamenti 5.310, presentato dal senatore Belloni, e 5.320, presentato dal senatore Delfino.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.301, presentato dal senatore Palumbo e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 609-*quater* del codice penale, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 609-*quinquies*. - *(Corruzione di minorenne)*. – Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

6.1 BELLONI

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole da: «Chiunque compie» *a* «farla assistere», *con le altre:* «Chiunque fa assistere un minore di anni 14 ad atti sessuali compiuti da lui stesso o da altri ovvero a filmati pornografici».

6.3 SCOPELLITI, GARATTI, CONTESTABILE

Invito i presentatori ad illustrarli.

BELLONI, *relatore*. Ritiro l'emendamento 6.1, signor Presidente.

SCOPELLITI. Signor Presidente, intervengo anche se devo confessare che passa qualsiasi voglia a illustrare gli emendamenti proprio perchè ormai è tutto precostituito, è tutto preconfezionato e quella che si sta recitando stasera è una triste sceneggiata prima del voto finale.

Anche con riferimento al mio emendamento 6.3, in quanto ho parlato con alcuni colleghi della sinistra che, pur dandomi ragione in sede privata, poi pubblicamente bocciano questo emendamento.

La formulazione trasmessaci dalla Camera reca un inciso che si presta a un equivoco, cioè: «al fine di farla assistere»; questa espressione può essere pericolosa per poca chiarezza, in quanto chi compie un atto sessuale non lo compie mai per fare assistere un'altra persona, salvo che non ne conosca la morbosa curiosità.

BERTONI. E gli esibizionisti?

SCOPELLITI. Invece la formulazione presentata da noi con questo emendamento, che dice: «Chiunque fa assistere...», propone un inciso categorico che non dà adito a libere interpretazioni.

Inoltre si è voluto inserire anche il concetto dei filmati pornografici, memori di notizie varie di cronaca.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

BELLONI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

RICCIARDI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dalla senatrice Scopelliti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 609-*quinquies* del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 609-*sexies*. - *(Ignoranza dell'età della persona offesa)*. - Quando i delitti previsti negli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* sono commessi in danno di persona minore di anni dodici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 609-*quinquies*, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, nell'articolo 609-*sexies *richiamato, nella rubrica dopo le parole:* «Ignoranza dell'età» *inserire le seguenti:* «o dello stato di gravidanza».

7.2 SCOPELLITI, GARATTI, CONTESTABILE

*Al comma 1, nell'articolo 609-*sexies *richiamato, primo capoverso, sostituire le parole:* «anni dodici» *con le altre:* «anni quattordici».

7.100 DELFINO

*Al comma 1, nell'articolo 609-*sexies *richiamato, primo capoverso, sostituire le parole:* «anni dodici» *con le altre:* «anni quattordici».

7.300 BECCHELLI, BRIGANDÌ, BRUTTI, PALUMBO, LUBRANO DI RICCO, BELLONI, MANIERI

*Al comma 1, nell'articolo 609-*sexies *richiamato, sostituire le parole:* «anni dodici» *con le altre:* «anni quattordici».

7.320 BELLONI

Avverto che l'emendamento 7.2, presentato dalla senatrice Scopelliti e da altri senatori è precluso. Gli emendamenti 7.100, 7.300 e 7.320 si danno per illustrati.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

RICCIARDI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Esprimo parere favorevole in quanto è una conseguenza della modifica apportata al precedente articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.100, presentato dal senatore Delfino, identico agli emendamenti 7.300, presentato dal sena-

tore Becchelli e da altri senatori e 7.320, presentato dal senatore Belloni.

(I senatori non votano. Commenti).

Onorevoli colleghi, se non votate non posso registrare il voto. Ogni volta rivolgo preghiera perchè si voti; vi è una distrazione profonda ed un contributo alla confusione dei lavori.

Ripetiamo dunque la votazione sull'emendamento in esame.

Metto ai voti l'emendamento 7.100, identico agli emendamenti 7.300 e 7.320.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

1. Dopo l'articolo 609-*sexies* del codice penale, introdotto dall'articolo 7 della presente legge, è inserito il seguente:

Art. 609-*septies*. - *(Ratto a fine di libidine)*. - Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene, per fine di libidine una persona è punito con la reclusione da tre a sei anni.

La pena è aumentata di un terzo se il fatto è commesso a danno di persona che non ha ancora compiuto gli anni diciotto e di due terzi se minore di anni quattordici».

7.0.1 SCOPELLITI, GARATTI, CONTESTABILE

Invito i presentatori ad illustrarlo.

SCOPELLITI. Signor Presidente, con questo emendamento si vuole ripristinare come si intende dalla novella, il reato di ratto a fine di libidine, ex articolo 523 del codice penale. Questo ha lo scopo di evitare che chi trattenga una persona maggiore di 14 anni, al fine di farla assistere ad atti sessuali, non venga punito. Si propone però di ripristinare questo reato, apportando alcune modifiche al vecchio testo. La prima modifica che non leggo perchè i colleghi la conosceranno senz'altro è quella di eliminare il riferimento alla donna coniugata perchè così si avrebbe una disparità rispetto alla donna non coniugata che nella nostra società è ormai una realtà affermata.

La seconda modifica è invece la previsione che il soggetto passivo del reato sia una persona in genere, senza specificare il sesso, in modo

da tutelare non solo donne e minori, ma anche eventualmente gli uomini maggiorenni.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

BELLONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere negativo sull'emendamento 7.0.1.

RICCIARDI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo esprime parere contrario rilevando che l'emendamento potrebbe addirittura creare problemi in materia di sequestri di persona in quanto la modifica proposta potrebbe indurre i colpevoli ad invocare il fine di libidine allo scopo di ridurre la pena edittale prevista dall'articolo 605 del codice penale.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.1.

RUSSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, il mio intervento è superato dall'osservazione del Governo. Se l'emendamento fosse approvato si verrebbe a punire meno gravemente il sequestro, se qualificato dal fine di libidine, il che certamente non è nelle intenzioni della collega Scopelliti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.1, presentato dalla senatrice Scopelliti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 609-*sexies* del codice penale, introdotto dall'articolo 7 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 609-*septies*. - *(Querela di parte. Gratuito patrocinio)*. – I delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*quater* sono punibili a querela della persona offesa.

Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

1) se il fatto di cui all'articolo 609-*bis* è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici;

2) se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;

3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;

4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;

5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-*quater*, ultimo comma.

La persona offesa dal reato è ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 217, anche se titolare di redditi superiori a quelli fissati dall'articolo 3 della medesima legge».

2. Agli oneri derivanti dalla previsione del gratuito patrocinio a spese dello Stato di cui all'ultimo comma dell'articolo 609-*septies* del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, quantificati in lire 500 milioni per l'anno 1995 e lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1995 e l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri per gli anni 1996 e 1997.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

8.1 BELLONI

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «609-*ter* e 609-*quater*» *inserire le seguenti:* «e 609-*quinquies*».

8.99 SCOPELLITI, GARATTI, CONTESTABILE

Al comma 1 sopprimere il secondo capoverso.

8.100 SCOPELLITI, GARATTI, CONTESTABILE

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: «sei mesi», *con le altre:* «tre mesi».

8.13 SCALONE, MAGLIOZZI, MARINELLI

Al comma 1, sopprimere il terzo capoverso.

8.3 SALVATO, TRIPODI, MARCHETTI

Al comma 1, quarto capoverso, prima del numero 1), inserire il seguente:

«01) Nell'ipotesi prevista dall'articolo 609-*quater*, primo comma, numero 1)».

8.101 SCOPELLITI, GARATTI, CONTESTABILE

Al comma 1, quarto capoverso, al numero 1), sostituire le parole: «se il fatto di cui all'articolo 609-*bis* è commesso» *con le seguenti:* «se i fatti di cui agli articoli 609-*bis* e 609-*quater* sono commessi».

8.102 SCOPELLITI, GARATTI, CONTESTABILE

Al comma 1, quarto capoverso, sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) se i fatti di cui agli articoli 609-*bis* e 609-*quater* sono commessi, in danno del minore, dal genitore, anche adottivo, dal convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;».

8.103 SCOPELLITI, GARATTI, CONTESTABILE

Al comma 1, quarto capoverso, al numero 3), sostituire le parole: «se il fatto è commesso» *con le seguenti:* «se i fatti di cui agli articoli 609-*bis* e 609-*quater* sono commessi».

8.104 SCOPELLITI, GARATTI, CONTESTABILE

Al comma 1, quarto capoverso, sopprimere i numeri 3) e 4).

8.100a SALVATO, TRIPODI, MARCHETTI

Al comma 1, quarto capoverso, sopprimere il numero 5).

8.105 SCOPELLITI, GARATTI, CONTESTABILE

Al comma 1 sopprimere l'ultimo capoverso.

8.106 SCOPELLITI, GARATTI, CONTESTABILE

Al comma 1, sostituire l'ultimo capoverso con il seguente: «È costituito un fondo di sostegno per le vittime dei reati di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies* per fronteggiare, nell'immediato, le esigenze economiche primarie della persona offesa nei casi in cui l'autore di tali fatti sia legato alla stessa da rapporti di parentela, coniugio o convivenza e rappresenti l'unica o la prevalente fonte di sosten-

tamento del nucleo familiare. L'elargizione è corrisposta, nei limiti della dotazione del fondo, a condizione che la vittima abbia denunciato il fatto e che si sia instaurato un procedimento penale nel corso del quale:

a) venga emessa una misura cautelare che impedisca all'autore del reato di provvedere al sostentamento del nucleo familiare e non possano reperirsi altre adeguate fonti di reddito;

b) la vittima abbia deciso, dopo la denuncia, di allontanarsi dal domicilio familiare e non abbia la possibilità di sostentarsi».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi preposti dalla gestione del fondo di cui all'articolo 609-*septies*, quinto comma, del codice penale, nonchè le modalità per l'amministrazione dello stesso e per la concessione e la liquidazione delle elargizioni».

Conseguentemente ancora, al comma 2, sostituire le parole: «gratuito patrocinio a spese dello Stato» *con le seguenti:* «fondo di sostegno».

8.101a SALVATO, TRIPODI, MARCHETTI

Al comma 1 sostituire l'ultimo capoverso con il seguente:

«1. È costituito un fondo di sostegno per le vittime dei reati di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies* per fronteggiare, nell'immediato, le esigenze economiche primarie della persona offesa nei casi in cui l'autore di tali fatti sia legato alla stessa da rapporti di parentela, coniugio o convivenza e rappresenti l'unica o la prevalente fonte di sostentamento del nucleo familiare. L'elargizione è corrisposta, nei limiti della dotazione del fondo, a condizione che la vittima abbia denunciato il fatto e che si sia instaurato un procedimento penale nel corso del quale:

a) venga emessa una misura cautelare che impedisca all'autore del reato di provvedere al sostentamento del nucleo familiare e non possano reperirsi altre adeguate fonti di reddito;

b) la vittima abbia deciso, dopo la denuncia, di allontanarsi dal domicilio familiare e non abbia la possibilità di sostentarsi».

Conseguentemente dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi preposti alla gestione del fondo di cui all'articolo 609-*septies* del codice penale, quinto comma, nonchè le modalità per l'amministrazione dello stesso e per la concessione e la liquidazione delle elargizioni».

Conseguentemente ancora al comma 2 sostituire le parole: «gratuito patrocinio a spese dello Stato» *con le atre:* «fondo di sostegno».

8.107 SCOPELLITI, GARATTI, CONTESTABILE

Al comma 1, ultimo capoverso, dopo le parole: «La persona offesa dal reato» *inserire le seguenti:* «su sua richiesta».

8.16 SCALONE, MAGLIOZZI, MARINELLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

BELLONI, *relatore.* Ritiro l'emendamento 8.1.

SCOPELLITI. Signor Presidente, gli emendamenti che chiedono l'inserimento dell'articolo 609-*quinquies* sono solo di adeguamento, in quanto - come diceva in Commissione il sottosegretario Ricciardi - alla Camera l'articolo è stato inserito nella discussione in Aula e poi non c'è stato questo adeguamento.

L'emendamento 8.100, invece, chiede di sopprimere il secondo capoverso del comma 1, dove si prevede che il tempo di proposizione della querela sia di sei anzichè di tre mesi. A questo proposito mi conforta molto il parere espresso dalla 1ª Commissione nella sua relazione, dove sostiene che c'è una possibile disparità, comparativamente con altre figure di reato, derivante dal prolungamento del termine fino a sei mesi.

Accanto a questa, c'è una valutazione di ordine più pratico; questo allungamento dei tempi da tre a sei mesi è accanto a un concetto di querela irrevocabile. La motivazione che ha spinto i colleghi a rendere la querela irrevocabile è quella di non sottoporre la vittima a delle pressioni, dei ricatti, delle minacce a che la querela stessa venga ritirata. Temo che raddoppiando i tempi di proposizione della querela non si faccia altro che allungare i tempi dei ricatti, delle pressioni e delle minacce. Quindi riterrei più opportuno riportare il termine a tre mesi.

Gli emendamenti 8.101 e 8.102 sono di adeguamento, mentre l'emendamento 8.103 lo do per illustrato.

L'emendamento 8.106 intende sopprimere il capoverso relativo al gratuito patrocinio. Anche qui richiamo il parere della 1ª Commissione in cui si dichiara che: «In ordine all'estensione del patrocinio gratuito anche per gli abbienti, si riconosce che l'articolo 24, terzo comma, della Costituzione dispone una garanzia minima che può ben essere derogata in eccesso, se comprendono le motivazioni sostanziali della disposizione, ma si prospetta tuttavia la sua possibile inefficacia, perchè l'estrema estensione del beneficio potrebbe renderne impossibile l'applicazione a tutti i possibili destinatari, ivi compresi proprio i non abbienti».

Quindi c'è una eccezione di incostituzionalità proprio in relazione al principio costituzionale dell'uguaglianza delle parti processuali e anche della pienezza della difesa. Allora, o si sopprime questa deroga prevista incostituzionalmente solo per la vittima, oppure si estende il beneficio paradossalmente anche all'accusato.

Oltre a chiedere l'abrogazione di questa parte relativa al gratuito patrocinio, con l'emendamento 8.107 ho proposto la costituzione di un fondo di sostegno per le vittime di violenza sessuale adoperando quei fondi che nella legge finanziaria sono stati già previsti. Questo fondo serve soprattutto per fronteggiare nell'immediato le esigenze economiche della persona offesa nei casi in cui l'autore della violenza sia un familiare e rappresenti l'unica o la prevalente fonte di sostentamento del nucleo familiare.

Non dimentichiamo che le casistiche evidenziano che la maggior parte dei casi di violenza sessuale si consuma proprio negli ambienti familiari, nei rapporti incestuosi tra padre e figlia. Se il padre è anche l'unica fonte di sostentamento della famiglia, questa - suo malgrado - è costretta a chiedere la scarcerazione e il permesso di lavoro per il padre che ha abusato della figlia.

In questo modo, credo si possa dare un servizio maggiore alle vittime della violenza che non con un gratuito patrocinio allargato a tutti.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 8.13 e 8.16 si danno per illustrati.

SALVATO. Signor Presidente, l'articolo 8 è un altro dei punti fondamentali di questo provvedimento, sul quale più si è discusso in Commissione e ancor prima nel dibattito tra le forze politiche e culturali.

Vorrei ricordare tra l'altro, che anche molti magistrati si sono espressi sull'articolo 8 soprattutto riguardo la previsione della querela irrevocabile, ritenendo da un punto di vista giuridico del tutto contraddittoria tale ipotesi.

Più che soffermarmi sugli aspetti giuridici di questa contraddizione mi interessa in questo momento dire ad alta voce quelli che considero gli aspetti compromissori al basso di questa formulazione.

È vero che quando si costruisce una legge si tenta anche, attraverso un processo di mediazione, di raggiungere il più ampio consenso possibile, però su questo punto credo che più che andare ad una mediazione si sia andati ad un compromesso al basso, tant'è che questa normativa, che pure vorrebbe avere una facciata di legge di cambiamento, in realtà è un provvedimento di natura emergenziale tutto pervaso di contenuti illiberali e repressivi.

Sulla procedibilità e sulla querela si è molto discusso anche negli anni che sono dietro le nostre spalle; se ne è discusso a lungo con profonde divisioni e differenze innanzitutto tra donne che su questo fronte si sono impegnate.

C'erano due letture della realtà in contrasto tra di loro che avevano, a mio avviso, una grande rilevanza anche sul terreno teorico, politico e culturale: una che partiva dalla debolezza del soggetto donna, soprattutto in particolari aree del paese e dalla necessità di far uscire il reato in questione dalla clandestinità, e per questo sceglieva lo strumento della procedibilità; un'altra lettura - che a mio avviso alla lunga si è rilevata più forte e vincente - che, cogliendo il nesso tra reato contro la persona e la crescita di soggettività politica delle donne, sceglieva senza mezzi termini la querela proprio come un'espressione di autodetermina-

zione femminile che va affermata in ogni istante e a cui va demandata la scelta di adire o meno al processo, lasciandole questa libertà durante tutto il percorso processuale.

Credo sia stato e sia un bene che la scelta della querela sia diventata sempre più patrimonio comune proprio come espressione di una cresciuta soggettività femminile.

Abbiamo tutti quanti votato, anche la mia parte politica ha votato l'unico articolo di questa legge che ritiene giusto, quello dello spostamento del reato contro la persona; se si vuole essere conseguenti e coerenti a questo spostamento, lo strumento querela è quello che più si attaglia a questa nuova definizione, ma non possiamo immediatamente contraddirci affermando che la querela diventa irrevocabile. Non mi convincono le giustificazioni di tale scelta, le pressioni che si possono fare sul soggetto. Ancora una volta si rimanda ad un'immagine di debolezza del soggetto donna ma soprattutto ancora una volta si mistifica una realtà: se la querela è irrevocabile, le pressioni che possono esserci ci saranno fin dall'inizio e sarà addirittura minore il numero delle querele. Questo da un punto di vista concreto; ma credo che anche dal punto di vista politico e culturale nessuno possa arrogarsi il diritto, nel momento in cui si decide che il soggetto sceglie, di dire che quello stesso soggetto ad un certo punto non possa sottrarsi alla fatica morale del processo, non possa decidere per sè che è bene interrompere anche il processo.

Certo, nel codice Rocco è prevista la irrevocabilità, ma quest'ultimo rispondeva ad altra logica e ad altra cultura; precisamente alla logica per la quale nel momento in cui il fatto diventava di pubblico dominio era lo Stato che decideva ed il processo andava avanti ugualmente. Stiamo facendo altro, o almeno dovremmo fare altro; mi chiedo allora quale coerenza vi sia in questa scelta e perchè anche su questo punto si sia accettato di non discutere seriamente e di mettere il timbro ad una decisione assunta dalla Camera, decisione che tante critiche ha suscitato, soprattutto tra gli operatori e tra le donne. *(Applausi dai Gruppi di Rifondazione comunista-Progressisti e Lega Nord).*

CONTESTABILE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTESTABILE. Signor Presidente, colleghi, quello della querela è un *punctum dolens* di questa norma e credo che il Senato si stia avviando a compiere un errore grave votando per la irrevocabilità della querela. Essa irrevocabilità non a caso è statuita dal codice attuale, cioè dal codice Rocco, per i reati previsti negli articoli 519 e seguenti del codice penale, giacchè discende dalla impostazione ideologica di questo tipo di reato, che nel codice Rocco è previsto come reato contro la morale.

Se si ritiene di doverlo passare sotto il titolo dei reati contro la persona, coerenza vorrebbe che la querela venisse dichiarata revocabile; ideologicamente può ritenersi irrevocabile una querela proposta per i reati che vanno sotto il titolo contro la morale, ma

se l'oggetto della tutela penale è la persona mi sembra opportuno che sia quest'ultima a decidere se revocare o meno la querela.

L'irrevocabilità avrà due effetti negativi. In primo luogo aumenterà il cosiddetto numero oscuro, definizione con la quale i criminologi indicano il numero dei reati non denunziati; la querela irrevocabile farà aumentare tale numero giacchè è ovvio che la vittima del reato stenterà a presentare la querela se la stessa è irrevocabile e pertanto una volta proposta esce fuori dalla sua disponibilità.

Inoltre si renderà più difficile il risarcimento del danno poichè l'autore del reato ha interesse a risarcirlo solo se può ottenere la revoca della querela; se non può ottenerla non v'è dubbio che l'interesse sarà minore.

Mi dispiace dirlo, ma vedo un certo cinismo sulla pelle delle donne nel voler votare ad ogni costo questo articolato giacchè esso per molti aspetti peggiora la situazione della vittima della violenza, non la migliora di certo. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia e del senatore Squitieri).*

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BELLONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 8.99 giacchè si tratta di una norma di adeguamento. Il parere è invece contrario sull'emendamento 8.100.

Esprimo inoltre parere favorevole all'emendamento 8.13. Infatti, con lo spostamento del termine per la proposizione della querela a sei mesi si introduce una alterazione al sistema; quindi per ragioni di armonia sarebbe bene mantenere il termine di tre mesi previsto per la generalità dei casi.

Esprimo parere contrario sui restanti emendamenti.

Desidero aggiungere che personalmente sarei per la procedibilità d'ufficio, però riconosco valenza alla tradizione giuridica italiana, ormai consolidata, della querela non revocabile; per questo non ha preso posizioni diverse.

Propongo a questo punto, signor Presidente, di stralciare, per ragioni squisitamente ed esclusivamente tecniche, l'ultimo capoverso del primo comma ed il secondo comma dell'articolo 8, in quanto non c'è copertura finanziaria. Non essendo stata ancora approvata la legge finanziaria, ritengo che non siano ammissibili questi emendamenti e quindi presento la seguente proposta di stralcio:

Stralciare l'ultimo capoverso del comma 1 ed il comma 2 dell'articolo 8.

2. IL RELATORE

RICCIARDI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 8.99, il Governo si rimette all'Aula. Esprimo parere contrario sull'emendamento 8.100, favorevole sull'emendamento 8.13 e contrario sull'8.3.

Gli emendamenti 8.101, 8.102 e 8.103 inseriscono l'ipotesi di cui all'articolo 609-*quater* del codice penale tra quelle per le quali si procede

di ufficio. Tali proposte emendative dovrebbero essere coordinate con il punto 5) dello stesso articolo, nel quale si prevede espressamente la procedibilità di ufficio se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-*quater*, ultimo comma. Ciò sta a significare che, se venissero approvati gli emendamenti così come proposti, si avrebbe un'incomprensibile duplicazione di previsione della procedibilità di ufficio. esprimo quindi parere contrario su questi tre emendamenti. Sono poi contrario a tutti i restanti emendamenti.

Per quanto riguarda la proposta del relatore di stralciare l'ultima parte del primo comma ed il secondo comma dell'articolo 8, mi rimetto all'Aula.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, sarà posta ai voti prima la proposta di stralcio dell'ultima parte dell'articolo 8, come proposta dal relatore.

Metto ai voti la proposta di stralcio dell'ultimo capoverso del comma 1 e del comma 2 dell'articolo 8, dalle parole «La persona offesa dal reato», fino alla fine dell'articolo stesso.

È approvata.

Con lo stralcio testè approvato, le disposizioni stralciate vengono a costituire un autonomo disegno di legge n. 2154-*bis*, dal titolo «Norme in materia di gratuito patrocinio per le persone offese da reati di violenze sessuali», che verrà assegnato alla competente Commissione.

Metto ai voti l'emendamento 8.99, presentato dalla senatrice Scopelliti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.100, presentato dalla senatrice Scopelliti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.13, presentato dal senatore Scalone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatrice Scopelliti, per quanto riguarda i suoi emendamenti 8.101, 8.102 e 8.103, il rappresentante del Governo ed il relatore hanno sollevato delle obiezioni.

Insisite per la votazione?

SCOPELLITI. Li ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.104, presentato dalla senatrice Scopelliti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.100a, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.105, presentato dalla senatrice Scopelliti e da altri senatori.

Non è approvato.

A seguito dell'approvazione della proposta di stralcio gli emendamenti 8.106, 8.101a, 8.107 e 8.16 sono preclusi.

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Annuncio il voto favorevole della Lega Nord all'articolo 8.

BRIGANDÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

BRIGANDÌ. Annuncio il mio voto contrario. Reputo le posizioni del collega Contestabile e della collega Salvato attendibili in riferimento al tema della querela. A mio avviso la querela deve essere revocabile: per questo motivo voterò contro, in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 609-*septies* del codice penale, introdotto dall'articolo 8, comma 1, della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 609-*octies*. - *(Violenza sessuale di gruppo)*. – La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-*bis*.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-*ter*.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3 e 4 del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

9.1 BELLONI

Al comma 1, dopo il terzo capoverso, inserire il seguente: «Sono applicabili le circostanze attenuanti di cui all'articolo 114 del codice penale».

9.7 LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, ultimo capoverso, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3 e 4 del primo comma dell'articolo 112».

9.9 BELLONI

Invito i presentatori ad illustrarli.

BELLONI, *relatore*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 9.1 e do per illustrato l'emendamento 9.9.

PRESIDENTE. Diamo per illustrato l'emendamento 9.7, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BELLONI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 9.7.

RICCIARDI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.7 e 9.9.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 9.7 è decaduto.

Metto ai voti l'emendamento 9.9, presentato dal senatore Belloni.

Non è approvato.

BECCHELLI. Chiediamo la controprova.

BELLONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLONI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 9.9 è stato trasfuso nel testo approvato dalla Commissione.

RICCIARDI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. No: proprio per questo ho espresso parere contrario.

BELLONI, *relatore*. Vorrei comunque capire, adesso ci accingiamo a votare l'articolo così come proposto dalla Commissione?

PRESIDENTE. Certamente. Il senatore Becchelli però aveva chiesto la controprova in relazione all'esito della votazione testè effettuata.

BECCHELLI. Signor Presidente, ho chiesto la controprova in merito alla votazione dell'emendamento 9.9 poichè è identico a quello approvato dalla Commissione e riportato nel testo al nostro esame.

RICCIARDI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non è uguale, c'è una piccola differenza.

BECCHELLI. Se viene chiarito che il testo proposto dalla Commissione è quello che ci accingiamo a votare allora ritiro la richiesta di controprova.

PRESIDENTE. Senatore Becchelli, se è stato ritenuto ammissibile l'emendamento evidentemente recherà una differenza rispetto al testo esaminato, altrimenti non avrebbe ragione di essere.

Prendo atto che lei ritira la sua richiesta di controprova.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10:

Art. 10.

1. Dopo l'articolo 609-*octies* del codice penale, introdotto dall'articolo 9 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 609-*nonies*. - *(Pene accessorie ed altri effetti penali)*. - La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* comporta:

1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo del reato;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;

3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «609-*ter*, 609-*quater*» *inserire le seguenti:* «, 609-*quinquies*».

10.100 SCOPELLITI, GARATTI, CONTESTABILE

Al comma 1, primo capoverso, al numero 1) aggiungere in fine le seguenti parole: «o circostanza aggravante».

10.200 SCOPELLITI, GARATTI, CONTESTABILE

Invito i presentatori ad illustrarli.

SCOPELLITI. Signor Presidente, gli emendamenti 10.100 e 10.200 si illustrano da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BELLONI, *relatore*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 10.100 e parere contrario all'emendamento 10.200.

RICCIARDI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concordo con il parere espresso dal relatore. Sono favorevole al primo emendamento perchè risolve un vuoto determinatosi nel coordinamento tra le varie norme in sede di discussione alla Camera.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.100, presentato dalla senatrice Scopelliti e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.200, presentato dalla senatrice Scopelliti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 10, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11:

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 609-*nonies* del codice penale, introdotto dall'articolo 10 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 609-*decies*. - *(Comunicazione al tribunale per i minorenni)*. - Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quinquies* e 609-*octies* commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-*quater*, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.

Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dall'autorità giudiziaria che procede.

In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: «della presenza» *inserire le seguenti:* «di uno psicologo,».

11.1 BELLONI

Invito il presentatore ad illustrarlo.

BELLONI, *relatore*. Ritengo indispensabile una presenza di sostegno al minore vittima di una violenza che viene interrogato, sia in fase di indagine preliminare sia in sede dibattimentale.

Non c'è dubbio che questo filtro, che attualmente mi si dice - ritengo la notizia attendibile - è di fatto messo in atto in alcune procure in alcuni tribunali, dovrebbe essere istituzionalizzato perchè rivangare certe esperienze ed essere sottoposti a domande e richieste o delucidazioni può essere una ulteriore causa - anzi sicuramente lo è - di *stress* e quindi la presenza di una figura di sostegno come potrebbe esserlo uno psicologo ritengo che sia una scelta doverosa ma soprattutto necessaria ed utile.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

RICCIARDI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi rimetto all'Aula su tale emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal senatore Belloni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12:

Art. 12.

1. Dopo il titolo II del libro terzo del codice penale è aggiunto il seguente:

«Titolo II-*Bis* - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA.

Art. 734-*bis*. - *(Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale)*. - Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies*, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, è punito con l'arresto da tre a sei mesi».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «tre a sei mesi» *con le seguenti:* «sei mesi a tre anni».

12.2 BELLONI

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «tre a sei mesi» *con le seguenti:* «sei mesi ad un anno».

12.3 SILIQUINI, NAPOLI

*Al comma 1, nell'articolo 734-*bis *richiamato, aggiungere in fine, il seguente periodo:* «o con una pena pecuniaria da 10 a 20 milioni da versare al costituendo Fondo di solidarietà per le vittime di violenza sessuale previsto dall'articolo 8 della presente legge».

12.200 SCOPELLITI, GARATTI, CONTESTABILE

Invito i presentatori ad illustrarli.

BELLONI, *relatore*. Anche per l'emendamento 12.2 valgono le motivazioni indicate per gli emendamenti precedenti.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei presentatori, l'emendamento 12.3 è decaduto.

SCOPELLITI. Signor Presidente, l'emendamento 12.200 risulta precluso per lo stralcio della parte riguardante il gratuito patrocinio e quindi la costituzione del fondo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 12.2.

RICCIARDI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.2, presentato dal senatore Belloni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13:

Art. 13.

1. All'articolo 392 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1*-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies* del codice penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1».

2. All'articolo 393 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2*-bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 392, comma 1-*bis*, il pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, capoverso 1-bis *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «All'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici si procede sempre con l'assistenza di uno psicologo».

13.1 BELLONI

Sopprimere il comma 2.

13.200 SCOPELLITI, GARATTI, CONTESTABILE

Invito i presentatori ad illustrarli.

BELLONI, *relatore*. Anche per questo emendamento valgono le considerazioni fatte per i precedenti emendamenti.

SCOPELLITI. Ritiro l'emendamento 13.200.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 13.1.

RICCIARDI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono favorevole all'emendamento in coerenza con quanto espresso in precedenza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal senatore Belloni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14:

Art. 14.

1. All'articolo 398 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3*-bis La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell'articolo 393, comma 2-*bis*».

2. All'articolo 398 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«*5*-bis. Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documen-

tate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, capoverso 5-bis, *primo periodo, sostituire le parole*: «fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici», *con le altre*: «si debba assumere come testimone un minore di anni 16».

14.101 SCOPELLITI, GARATTI, CONTESTABILE

Al comma 2, capoverso 5-bis, *primo periodo, dopo le parole:* «comma 2», *inserire le seguenti:* «nomina uno psicologo che dovrà assistere il minore».

14.2 BELLONI

Al comma 2, capoverso 5-bis, *dopo il secondo periodo, inserire il seguente*: «Il giudice può disporre che l'esame del minore venga effettuato per il tramite di un esperto di psicologia infantile, in locale diverso da quello in cui si trovano il giudice e le parti mediante collegamento audio e audiovisivo».

14.100 SCOPELLITI, GARATTI, CONTESTABILE

Al comma 2, capoverso 5-bis, *quinto periodo, sostituire le parole:* «Dell'interrogatorio», *con le seguenti:* «Dell'esame».

14.102 SCOPELLITI, GARATTI, CONTESTABILE

Invito i presentatori ad illustrarli.

SCOPELLITI. Signor Presidente, credo che i miei emendamenti, il 14.101, il 14.100 e il 14.102, si illustrino da soli.

Vorrei solo sottolineare e richiamare l'attenzione sul 14.100, dove, facendosi riferimento a reati che molte volte vedono coinvolti minori, si prevede che il giudice possa disporre che l'esame del minore venga effettuato con delle cautele e con delle attenzioni maggiori, quale appunto quella del tramite di un esperto di psicologia infantile, in un locale diverso da quello in cui si trovano il giudice o le altre parti attraverso dei collegamenti audiovisivi. Ciò è reso possibile anche dall'ultima legge sulla custodia cautelare che abbiamo approvato ed è un metodo di esame già attuato ed applicato dai *pool* presenti a Milano e a Roma con successo, proprio perchè il minore riesce a rispondere alle domande

senza avere la sensazione di un interrogatorio bensì quella di una conversazione con una psicologa che diventa un'amica.

Quindi sarebbe auspicabile dare questa possibilità a tutti i tribunali.

BELLONI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 14.2 è motivato dalle considerazioni svolte in precedenza.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BELLONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, escluso ovviamente il 14.2.

RICCIARDI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 14.101 perchè limita esclusivamente al minore quale teste la presenza delle espresse garanzie, mentre invece volontà della norma è quella di garantire il minore anche parte lesa. Quindi l'emendamento restringe l'applicazione dell'istituto e pertanto esprimo parere contrario.

Sull'emendamento 14.2 esprimo parere favorevole, mentre sugli emendamenti 14.100 e 14.102 mi rimetto all'Aula.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

SCOPELLITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOPELLITI. Signor Presidente, più che fare una dichiarazione di voto, io vorrei chiedere al relatore il perchè lui, che è presentatore di un emendamento in cui si preoccupa che si nomini uno psicologo per assistere il minore, esprime un parere contrario al mio emendamento 14.100 che mira allo stesso obiettivo ma in forma più articolata e più completa perchè parla addirittura dell'esame del minore in un ambiente familiare al minore con dei mezzi audiovisivi che mi sembrano più adeguati. Quindi, di fronte alla genericità di un emendamento come il 14.2 che parla di uno psicologo infantile e alla specificità dell'emendamento 14.100 che prende questo elemento e lo inserisce in un contesto più completo, non riesco a capire perchè il relatore ad uno sia favorevole e all'altro sia contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.101, presentato dalla senatrice Scopelliti e da altri senatori.

Non è approvato.

SCOPELLITI. Vorrei che almeno il relatore mi rispondesse.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.2, presentato dal senatore Belloni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.100, presentato dalla senatrice Scopelliti e da altri senatori.

Non è approvato.

È quindi precluso l'emendamento 14.102.

Metto ai voti l'articolo 14.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15:

Art. 15.

1. All'articolo 472 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3*-bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*octies* del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, capoverso 3-bis, *secondo periodo, dopo le parole:* «è minorenne», *inserire le seguenti:* « ; il minorenne sarà assistito comunque da uno psicologo», *e, nell'ultimo periodo, dopo le parole:* «se non sono», *aggiungere le seguenti:* «strettamente».

15.3 BELLONI

Al comma 1, capoverso 3-bis, *sopprimere l'ultimo periodo.*

15.2 SILIQUINI, NAPOLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

BELLONI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 15.3 si illustra sulla base di quanto detto per i precedenti emendamenti.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei presentatori e poichè nessuno lo fa proprio, dichiaro decaduto l'emendamento 15.2.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 15.3.

RICCIARDI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 15.3, mi rimetto all'Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.3, presentato dal senatore Belloni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 15.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16:

Art. 16.

1. L'imputato per i delitti di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale è sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

16.1 SCOPELLITI, GARATTI, CONTESTABILE

Sopprimere l'articolo.

16.2 SALVATO, TRIPODI, MARCHETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «imputato», *con la seguente:* «indagato».

16.100 IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

SCOPELLITI. L'emendamento 16.1 si illustra da sè.

SALVATO. Signor Presidente, in realtà, anche con altri emendamenti alcuni colleghi hanno posto il problema dell'Aids da una sponda opposta rispetto al ragionamento che intendo svolgere. Credo che sia stato un bene che l'assemblea abbia respinto quegli emendamenti. Resta l'articolo 16 che, a mio avviso, rientra anch'esso in quell'operazione di immagine che la Camera dei deputati ha inteso fare rispetto a tutta que-

sta materia. Una operazione di immagine che può essere molto rischiosa e pericolosa, e sulla quale si è già appuntata una critica, una riflessione da parte di operatori del diritto e di sanitari. Tra gli altri, ad esempio, Stefano Rodotà ha sollevato delle perplessità molto forti, come anche Agnoletto, un operatore che credo molti di noi conoscano, ma tante altre sono le voci di critica che si sono levate. A nessuno di noi sfugge la delicatezza del problema. Da una parte, vi è l'ansia della vittima di violenza di sapere se è stata contaggiata, ansia che rende ancora più drammatica la ferita inferta; dall'altra parte, bisogna sapere anche che in una fase di presunzione di innocenza - perchè trattandosi di imputato se siamo ancora in uno Stato di diritto siamo in una fase di presunzione di innocenza - un esame obbligatorio viola uno dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione italiana, il diritto alla salute ed alla riservatezza e, soprattutto sotto l'aspetto concreto, che è quello che ci sta più a cuore, credo che ponga altre difficoltà concrete rispetto all'obiettivo che dovrebbe essere comune a tutti quanti noi: far sì che sempre più l'Aids sia affrontato in modo preventivo; che i soggetti portatori di Aids possano essere aiutati; che sempre più ci si rivolga alle strutture sanitarie facendoli uscire dalla terribile solitudine in cui essi sono e soprattutto, attraverso un'opera di prevenzione, evitare anche il contagio.

Credo che vi siano quindi due interessi da tutelare; per questo la questione è così delicata ed è tutta quanta aperta davanti a noi. La soluzione individuata dalla Camera dei deputati non convince, non soltanto per gli aspetti costituzionali che essa solleva, ma soprattutto perchè non porta a risultati concreti. Poco fa questa Assemblea ha approvato la norma per cui la querela può essere proposta entro un termine di sei mesi. Gli operatori sanitari ci dicono che, se si vuole avere qualche risultato, o la speranza di qualche risultato, gli esami devono essere effettuati nelle prime quarantotto ore dal compimento della violenza. Questo significa in realtà che si può imporre l'esame obbligatorio, ma questa imposizione dal punto di vista concreto può essere priva di qualsiasi risultato se si esclude quello, ad esempio con riferimento ad un imputato che poi risulti innocente (perchè ce ne sono e possono essercene tanti, non ultimo un giovane che dopo aver scontato diversi mesi di carcere a Milano è stato riconosciuto innocente), e che sia sieropositivo, di rendere nota la sua malattia, il che farà sì che costui vivrà la sua condizione di solitudine vedendo aumentare la sua emarginazione.

C'è un altro rischio. Non è detto che uno che risulti non essere sieropositivo non sia in quel periodo che viene definito di «finestra», durante il quale non è possibile, neanche attraverso esami ed accertamenti, capire realmente se ci si trova di fronte a questa patologia oppure no.

Onorevoli colleghi, da quanto sto dicendo si capisce che aver voluto questo articolo vuol dire ancora una volta legiferare sotto l'onda emozionale inviando messaggi che dovrebbero essere tranquillizzanti per l'opinione pubblica, mentre in realtà si costruisce ai suoi danni un ulteriore inganno.

Saggezza vorrebbe che questo articolo fosse soppresso e che in modo serio tutti quanti ci mettessimo a lavorare rispetto alla questione dell'Aids in altra sede, come si è fatto per il gratuito patrocinio e come si potrebbe fare per altre questioni.

Per questo invito l'Aula ad approvare l'emendamento 16.2.

BELLONI, *relatore*. In relazione all'emendamento 16.100 non ne faccio una questione di principio. È una proposta che tende a sottolineare la gravità del problema, preminentemente a tutela dell'interesse della vittima della violenza di conoscere se alla brutalità del fatto sia aggiunta l'ingiuria della lesione permanente della propria salute.

Siccome per certe malattie o si compie un accertamento nell'immediatezza, o non è più possibile in seguito accertare alcunchè, ecco il motivo della previsione degli accertamenti sull'indagato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BELLONI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 16.1, identico all'emendamento 16.2.

RICCIARDI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dalla senatrice Scopelliti e da altri senatori, identico all'emendamento 16.2, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.100, presentato dal relatore.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 16.

PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, esprimo il voto favorevole della Lega Nord su questo articolo nel suo complesso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 16.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17:

Art. 17.

1. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole: «Per i reati di cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di

cui al titolo XII del libro secondo del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «Per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro secondo del codice penale».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

SALVATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATO. Signor Presidente, il Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti voterà contro il disegno di legge.

Fin dalla vicenda Camera abbiamo dato un giudizio della legge molto netto, forse molto drastico ma che mi sento di condividere anche dopo il dibattito qui in Senato.

Abbiamo detto che si tratta di una pessima legge e in realtà è una pessima legge.

L'unico articolo che abbiamo votato anche noi è quello per cui si fa rientrare questo reato fra quelli contro la persona; articolo importantissimo, tant'è che io stessa avevo proposto un disegno di legge composto di un solo articolo, questo articolo, però gli altri articoli presenti nel disegno di legge al nostro esame finiscono con l'essere contraddittori rispetto a questa affermazione. Anzi voglio dirla proprio così mi sembra che questa affermazione finisca col costituire una facciata per nascondere la vera natura di questa legge, quella appunto di un provvedimento emergenziale i cui contenuti non sono condivisibili perchè non sono tali da essere neanche dalla parte delle vittime della violenza.

Credo che questo risultato così negativo sia il frutto di una volontà manifestatasi dapprima nell'altro ramo del Parlamento (e forse prima ancora in un'operazione lobbistica da parte di qualche giornale) di andare a discussioni e a dibattiti blindati su una materia così delicata; un'operazione che ha portato nell'altro ramo del Parlamento ad una impossibilità di discutere nel merito, con una espropriazione della riflessione e del prendere la parola sul provvedimento, da parte di molti colleghi, tant'è che all'ultimo momento, quando finalmente in Aula si è riusciti a rompere questo muro - stavo per dire di omertà e forse non è tanto sbagliato questo termine - i colleghi che hanno preso la parola hanno sollevato una serie di critiche e di dubbi.

Molti colleghi nel passaggio dalla Camera a qui avevano chiesto a noi del Senato di modificare la legge. Al di là dei colleghi, molti operatori, innanzitutto magistrati, e molte operatrici, che poi quotidianamente si confrontano con la necessità di amministrare giustizia, hanno sollevato critiche e dubbi e hanno dato dei giudizi molto pesanti sull'insieme di questa legge. Magistratura democratica in un suo documento la definisce: «legge di natura emergenziale pervasa di connotati illiberali

e repressivi». Sono parole pesanti, ma evidentemente tali da rendere quello che l'insieme di questi magistrati ritiene sia l'articolato al nostro esame.

Voglio ascrivermi un piccolo merito insieme alla collega Scopelliti, con la quale è stata costruita una relazione vera, ed insieme al senatore Gualtieri e ad altri colleghi: di aver tentato innanzitutto di ridare dignità e autonomia a questo ramo del Parlamento per ridare dignità e autonomia alla politica, per ridare dignità e autonomia alle istituzioni, per dirci e quindi praticarlo – che il dovere del legislatore è di tentare – e non sempre ci si riesce – innanzitutto di elaborare buone leggi. Possiamo ascriverci questo merito, collega Scopelliti e collega Gualtieri; queste poche modifiche che ritornano alla Camera ci sono perchè noi abbiamo preso la parola, perchè noi abbiamo posto delle questioni e perchè, almeno su pochissime cose, si è riusciti a dire che non si metteva il timbro ad una legge imposta in questo modo dall'altro ramo del Parlamento.

Nel dire questo, devo però anche aggiungere con amarezza che evidentemente le nostre forze non sono state sufficienti perchè tanti altri colleghi che avevano dubbi, e che secondo me continuano ad averli, non hanno saputo rompere anche in questo caso un muro pesantissimo che si è creato su questa legge: non un muro di silenzio ma qualcosa di molto più serio ed inquietante, che ha messo in discussione il criterio stesso della rappresentanza e della rappresentatività, addirittura intervenendo in modo pesante su possibili future candidature.

Ritengo che quando si giunge a questo, quando la politica diventa questo, diventa veramente miseria. Io credo che sia stato un danno non soltanto per noi ma per tutti quanti non aver saputo o voluto apportare quelle modifiche essenziali per migliorare questa legge; soprattutto è stato un danno per le vittime della violenza non aver voluto compiere questo cammino.

Voglio citare il documento di Magistratura democratica, una fonte non di parte; per me che sono abituata spesso a criticare l'operato della magistratura tanto più acquista valore un documento sul quale posso esprimere un apprezzamento positivo. Ebbene, Magistratura democratica rispetto al merito dei punti focali di questa legge ha scritto parole altrettanto pesanti: sulla questione dell'innalzamento della pena, sulla questione dell'unificazione del reato, sulla questione della minore gravità, sulla querela irrevocabile; ha rimesso in discussione i punti nodali di questa legge.

Noi avremmo potuto e dovuto lavorare su questi punti, ma non si è voluto; non si è voluto ritengo per ipocrisia, per accordi, perchè la politica ormai viene intesa come imposizione, come verticismo, come distanza e lontananza non già da un sentire comune delle donne, perchè mi si potrebbe rispondere che tante donne hanno raccolto le firme. Certo, hanno raccolto le firme per una legge contro la violenza sessuale, per una legge in cui si parlasse di reato contro la persona; tante donne hanno raccolto le firme per avere una buona legge dalla loro parte: questa non è una buona legge dalla parte delle donne.

Mi si potrebbe rispondere che in realtà non si poteva fare di meglio, altrimenti il provvedimento non sarebbe riuscito a passare nell'altro ramo del Parlamento. Io credo che si tratti di un'obiezione certamente

da tenere in conto, che tuttavia non mi convince perchè non si è voluto fare tutto ciò che si poteva per rivendicare la nostra autonomia e per costruire miglioramenti e cambiamenti possibili.

Colleghi e colleghe, e mi rivolgo soprattutto ai colleghi e alle colleghe della sinistra, alla cultura laica, alla cultura liberale, alla cultura libertaria di questo paese, in realtà c'è stato un cedimento alla peggiore cultura conservatrice che in questa legge può a ragione riconoscersi tutta quanta. Questo è quanto noi consegniamo al paese, agli operatori, i quali dal momento in cui tale legge entrerà in vigore dovranno applicarla, mi auguro e spero non in modo distorto cercando di fare loro ciò che noi come legislatori non siamo riusciti a fare.

So che il lavoro di questi magistrati sarà difficile, so che ad esempio sarà difficile decidere una pena di cinque anni di fronte ad una dizione di atti sessuali così ampia e generica; mi auguro che si potrà produrre giurisprudenza in senso positivo e non in senso negativo. So che vi saranno anche tanti magistrati che useranno questa legge per imporre ciò che altre volte in Parlamento non eravamo riusciti a sconfiggere ma su cui avevamo avuto la forza di pronunciare parole chiare, di segnare le differenze: doppi regimi rispetto a chi commette reato di violenza. La minore gravità, e lo dicono gli stessi magistrati nel momento in cui viene chiesto loro un giudizio di valore, potrà essere usata per decidere che il reato di violenza compiuto da un marito, da un compagno, da un convivente è un reato meno grave. In questo modo diamo ai magistrati certamente un peso ed una responsabilità, ma diamo loro anche qualcosa che a mio avviso non avremmo dovuto dare: la facoltà di stabilire, attraverso una sorta di codina morale sessuale, nelle aule dei tribunali ciò che dalle stesse dovrebbe essere espulso, ciò che non si può fare nelle aule dei tribunali.

Certo, era difficile scrivere l'articolo 3 e anche la formulazione che io stessa avevo proposto prendendola dal codice francese poteva o potrebbe essere soggetta a critiche. Era difficile, perchè ciò che è valido sul piano teorico e culturale non è sempre semplice da trascrivere sul terreno giuridico. Ma proprio per questo motivo, così come in altre legislature, si poteva fare la scelta rispetto al minimo della pena e alla cancellazione della minore gravità. Proprio perchè insieme eravamo riusciti a decidere la querela, si poteva fare la scelta coerente della querela revocabile, lasciando alla soggettività femminile tutta la sua autorevolezza. Non avete voluto, ve ne assumete la responsabilità; certo, in questo momento la mia parte politica è sconfitta, ma io non credo che questo sia l'unico giudizio da trarsi alla fine di questa vicenda. Da questa vicenda, come da altre, io traggo un'altra riflessione: l'allarme per ciò che sta diventando in questo paese la democrazia e l'idea di politica che ormai alberga da troppe parti politiche, anche nella sinistra e nelle sinistre, anche nelle forze liberali e libertarie. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti e dei senatori Regis e Modolo).*

CONTESTABILE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTESTABILE. Signor Presidente, egregi ed illustri colleghi, l'*iter* in Senato di questo provvedimento è uno degli episodi meno edificanti

di tutta la XII legislatura. La legge è inutilmente atroce: prevedere un'unica fattispecie, anche se con la possibilità di una attenuante, per tante figure, per tanti comportamenti, per un ventaglio di ipotesi comportamentali così vasto, è sicuramente tutto il contrario di quanto si ritiene moderna normazione. La normazione moderna, quella contemporanea, ritiene che in realtà per ogni fattispecie reale si debba avere una qualificazione giuridica. Qui la qualificazione giuridica è unica per un ventaglio di ipotesi enorme, con una pena minima che è addirittura atroce; stabilire una pena minima di cinque anni è una novità legislativa che contraddice la nostra tradizione e la nostra cultura giuridica. Un grande illuminista del nostro paese, Cesare Beccaria, ci ricordava che non è l'atrocità delle pene ma la loro effettività a dissuadere dal reato.

Il provvedimento è inutilmente atroce e ideologico. Si è voluta fare della ideologia e della politica sulla pelle delle donne; si è, per esempio, ritenuto indispensabile trasformare questo reato, che era un reato contro la morale, in un reato contro la persona, dimenticando che in questa maniera si attenua la tutela processuale della vittima, per lo meno per gli effetti previsti dall'articolo 91 del codice di procedura penale. Verrà resa infatti impossibile, o quasi impossibile, la costituzione di parte civile degli enti cosiddetti portatori di interessi diffusi nel processo penale contro l'autore della violenza. Una legge che nasceva per difendere maggiormente la donna dalla violenza in realtà è una legge che, almeno per qualche effetto, diminuisce la tutela giuridica della donna nei confronti del violentatore. Questo perchè si è voluto fare di un problema drammatico un problema ideologico; anzi, di peggio: si è voluto fare di un problema drammatico un problema politico e di bassa politica, addirittura si è voluto fare di questo problema un problema elettorale.

Abbiamo assistito nell'*iter* parlamentare in Senato di questo provvedimento ad episodi singolari. La collega Salvato, che è persona per bene (e perciò bisogna prestare fede alle sue parole) ha detto pochi minuti fa una cosa gravissima. Ha detto addirittura che durante l'*iter* del provvedimento in questo ramo del Parlamento vi sono state pressioni per le future candidature alle elezioni politiche. Se questo è vero - e la collega Salvato è persona d'onore, perciò devo ritenere che sia vero - ci troveremmo di fronte ad episodi di gravità inaudita.

Si è voluto addirittura portare in questo ramo del Parlamento le colleghe deputate, appartenenti all'altro ramo del Parlamento: queste ultime hanno tentato di farsi ricevere dalla Commissione giustizia del Senato per esercitare delle indebite pressioni. Credo che nella storia della Repubblica italiana a questo non si sia mai arrivati. *(Commenti dal Gruppo Progressisti-Federativo).*

La collega Salvato ha parlato giustamente di una pressione addirittura lobbistica di un ramo del Parlamento sull'altro. Sono tutti episodi, cari colleghi della sinistra (sapete quanto vi rispetti), assai disdicevoli che non fanno onore non soltanto a voi ma a tutto il Parlamento. Questo è assai grave.

Si è voluto blindare questo disegno di legge in maniera tale che dovesse tornare alla Camera dei deputati solo con poche modifiche rispetto alle tante modifiche migliorative proposte. Abbiamo dovuto approvare il disegno di legge così come era, buono o cattivo che fosse, ur-

gentemente perchè premono le elezioni: si è preferito presentarsi al corpo elettorale con una legge che molti sanno essere cattiva, pur di presentarsi comunque con una legge contro la violenza sessuale, nella convinzione che essa possa avere un effetto promozionale a fini elettorali.

Purtuttavia, signor Presidente, una legge sulla violenza sessuale ci vuole: il paese ne sente la mancanza. Il provvedimento al nostro esame riempie certamente degli spazi rispetto alla normativa vigente, assai vecchia e che per questo non prevede una serie di fattispecie reali drammaticamente venute in evidenza negli ultimi anni nel nostro paese. Mi riferisco per esempio alla cosiddetta violenza di gruppo, non prevista dal codice Rocco ma per fortuna prevista da questo disegno di legge. Una legge davvero ci vuole.

Pertanto, *obtorto collo* saremo costretti a votare questa legge perchè non c'è dubbio che la situazione che si va a creare è certamente migliorativa della precedente. Non è nostra però la responsabilità di far passare una legge che poteva essere buona e che invece è meno che mediocre. Chi ha voluto questo *iter* parlamentare accelerato si assumerà di fronte al paese negli anni venturi la responsabilità di una legge voluta non nell'interesse delle donne ma per motivi ideologici, per motivi politici, per motivi elettorali. Ad altri spetterà la responsabilità di questo comportamento. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia).*

GUALTIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTIERI. Signor Presidente, la mia sarà una dichiarazione brevissima. Quando inizialmente il provvedimento pervenne al Senato, convocammo una riunione di Gruppo apposita nel corso della quale fu deciso che ciascuno di noi, in Commissione e in Aula, avrebbe affrontato l'esame del provvedimento secondo la propria coscienza e in questo senso avrebbe votato. Anche oggi, al termine di questo dibattito, gli appartenenti al mio Gruppo conservano questa libertà di voto.

In sede di discussione generale ho svolto un intervento, quello sì a nome del Gruppo - ne ero stato autorizzato - per condurre ogni tentativo atto a migliorare la legge, e ritengo di averlo fatto con scrupolo e coscienza. Tuttavia, per come è stato condotto l'esame del provvedimento da tutte le parti politiche, anche da chi aveva il compito di rappresentare le istituzioni, dichiaro che non parteciperò al voto. *(Applausi del senatore Passigli).*

BECCHELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BECCHELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo di Alleanza Nazionale voterà a favore dell'approvazione di questo disegno di legge. L'impegno di Alleanza Nazionale che già alla Camera è stato pieno e incondizionato ci vede sullo stesso fronte anche qui in Senato.

La novità principale del provvedimento, come ho avuto modo di dire all'inizio della discussione in Aula, consiste nell'aver unificato due fattispecie distinte che caratterizzavano la definizione degli atti sessuali nel codice vigente. La violenza carnale, che poi era definita come congiunzione carnale, e gli atti di libidine violenta costituiscono oggi un'unica ipotesi nella definizione dell'articolo 3 del provvedimento che stiamo discutendo.

Non vi è dubbio che questa novità determini perplessità e incertezze. Siamo stati colpiti e abbiamo esitato nell'accettare questa nuova definizione ma poi ci siamo convinti che ciò corrisponde ad una esigenza attuale, ad una evoluzione del costume che non possiamo ignorare e ad una attesa della società.

Ho sentito il senatore Contestabile dire che sono state esercitate pressioni lobbistiche. La pressione non viene dalle *lobby* bensì dall'opinione pubblica. Assistiamo oggi a fenomeni di degenerazione assai gravi e a fatti criminali veramente atroci. Quindi non potevamo rimanere insensibili alle attese della società che voleva una nuova legge; questo il senatore Contestabile del resto lo ha anche riconosciuto. Oggi riconosciamo questa novità nella definizione della fattispecie che assume la denominazione di atti sessuali e non più di violenza carnale e di atti di libidine: è una nuova definizione che determinerà qualche momento di incertezza nell'interpretazione e nell'applicazione della legge. Del resto anche la vecchia distinzione tra violenza carnale e atti di libidine violenta non era poi una distinzione che serviva per la formulazione di una casistica così complessa come è quella che si potrebbe individuare se volessimo rappresentare le diverse fattispecie concrete nonchè i vari episodi e i modi di atteggiarsi da parte di coloro che praticano questo turpe reato.

Dobbiamo accingerci anche a lavorare perchè questa legge sia attuata in modo corretto e sono convinto che anche i giudici sapranno usare con prudenza e con equilibrio il potere discrezionale che viene loro attribuito dovendo spaziare da un minimo di pena che, con le attenuanti, è di un anno e otto mesi fino a un massimo di 10 anni e mi riferisco all'ipotesi principale prevista dall'articolo 3.

Ciò sarà possibile certamente perchè non possiamo non riconoscere che la casistica non si poteva formulare in modo così specifico e preciso per poter formulare queste fattispecie legali così diverse, come del resto si potrebbe prospettare una volontà di distinguere i vari casi reali.

Pertanto, la nostra adesione al provvedimento è piena e convinta; sicchè noi siamo certi di fare una scelta politica utile anche corrispondendo alle attese della società di cui parlavo prima.

C'era da apportare qualche piccola correzione, lo abbiamo fatto e, quando si è trattato di correzioni ragionevoli e giuste, c'è stato un consenso larghissimo; io credo che in questo modo noi abbiamo fatto il nostro dovere.

Non sarà una legge perfetta, ma noi siamo convinti che è comunque la legge che oggi il paese si attende e siamo anche certi di avere compiuto fino in fondo il nostro dovere e di essere stati coerenti con le posizioni che fin dall'inizio riguardo a questo tema Alleanza Nazionale ha assunto. (*Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale*).

BACCARINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BACCARINI. Signor Presidente, noi votiamo a favore della legge anche se siamo consapevoli, che sarebbe stato necessario un maggior respiro per consentire una più approfondita riflessione e qualche altro non affatto marginale intervento emendativo.

Siamo anche consapevoli dell'urgenza e comunque della necessità di legiferare in materia in questa e non nella prossima legislatura.

C'è stato comunque un sovraccarico polemico che abbiamo denunciato e che non ha avuto fortunatamente devastanti reazioni solo per l'equilibrio dimostrato da tutti i Gruppi, anche da quei Gruppi dai quali più alto e dequalificante si era alzato il dito contro il Senato.

Aggiungo una considerazione. Oggi variamo una legge che non sarà perfetta ma che, a nostro avviso; è comunque una risposta necessaria e dovuta alla società nazionale. Ma non bastano le leggi; e faccio un esempio.

Sulla cosiddetta questione dei servizi telefonici a triplo zero, mi rivolgo al Governo: un suo intervento deve esserci perchè il Governo lo può compiere. Gli episodi di questi giorni dimostrano l'urgenza di un intervento sulla Telecom; questi servizi non devono essere ad accesso automatico e non è sufficiente neppure che l'accesso sia consentito previo silenzio-assenso; questi servizi devono essere forniti a domanda esplicita dell'utente.

Ho fatto questo esempio, molti altri esempi si potrebbero fare, per dare un contenuto reale a questa politica che si intende mettere in atto nel paese in questa materia così delicata e così importante.

Potremmo, ripeto, continuare con le esemplificazioni, ma non voglio abusare della disponibilità nè dei colleghi nè delle colleghe, che del resto hanno già maturato una loro precisa convinzione sul testo; e questo al di là delle drammatizzazioni di chi poi vota a favore riconoscendo che la legge è comunque un passo in avanti. E poi, a chi si rivolgevano ieri il senatore Lisi e oggi il senatore Contestabile?

Vorrei concludere con un ringraziamento al presidente Pinto, che ha reso possibile la votazione in giornata della legge e vorrei anche rilevare, infine, che c'è stato un contributo del nostro Gruppo, mi pare un contributo importante, per l'elevazione da 12 a 14 anni del limite della presunzione della violenza, una questione che a noi stava a cuore, una questione che qualifica ulteriormente il nostro voto favorevole. (*Applausi dal Gruppo del Partito popolare italiano*).

Infine, ad integrazione di questo intervento chiedo alla Presidenza che sia allegata ai Resoconti della seduta odierna una ulteriore dichiarazione che consegno in forma scritta.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Baccarini.

BELLONI, *relatore*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLONI, *relatore*. Signor Presidente e colleghi, giunge in dirittura d'arrivo una legge che indiscutibilmente ha impegnato le nostre coscienze e messo alla prova anche il nostro senso di responsabilità.

Dirò con molta franchezza che larga parte della mia iniziale diffidenza, se non ostilità, rispetto all'articolato approvato dalla Camera è venuta diminuendo man mano che la dialettica in Commissione ha consentito di raggiungere delle convergenze e di dare all'articolato un assetto diverso, più razionale ed adeguato alle finalità perseguite.

Certo, non sono venute meno le mie perplessità sulla opportunità dell'unificazione delle due fattispecie, anche se l'emendamento apportato questa mattina all'ultimo capoverso dell'articolo 3 aiuterà certamente la dottrina e la giurisprudenza ad individuare l'ipotesi attenuata rispetto a quella di base, onde evitare il distorsivo effetto di pene eccessive rispetto alla lievità del fatto.

Deve poi essere guardata positivamente la reintroduzione del limite dei quattordici anni tra le aggravanti specifiche, che in Commissione era stato abbassato a dodici anni.

Rimangono irrisolti tutti gli interrogativi connessi alla procedibilità d'ufficio, a querela revocabile ed a querela irrevocabile.

Presidenza del vice presidente MISSERVILLE

(*Segue* BELLONI, *relatore*). Personalmente ho già detto in altra sede e qui ribadisco di ritenere maturi i tempi per introdurre la perseguibilità d'ufficio, considerata la gravità del reato e la diversa posizione della donna nel contesto sociale, la sua maggiore consapevolezza dei propri diritti e la sua maggiore capacità di gestire i medesimi. È rimasta la querela irrevocabile, che d'altro canto fa parte della tradizione giuridica processual-penalistica italiana. Quindi, tutto sommato, le cose rimangono come prima; vorrà dire che non sarà stato buttato via il patrimonio giurisprudenziale e dottrinario in materia sin qui venutosi a sedimentare.

Molto positivo è stato il risultato del lavoro in Commissione sull'articolo 9... (*Brusìo in Aula*)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi sarò grato se consentirete al senatore Belloni di completare il suo intervento senza il brusìo di accompagnamento.

BELLONI, *relatore*. C'è il sottofondo musicale.

Dicevo che è molto positivo il risultato del lavoro effettuato in Commissione. Data per acquisita alla coscienza collettiva, e quindi di ognuno di noi, l'esigenza di introdurre la nuova figura di reato che punisca quell'ignominia che è la violenza perpetrata in gruppo, è stata soddisfatta anche l'esigenza di consentire al giudice di graduare la pena in relazione alla gravità della partecipazione. L'originaria formulazione del testo approvato dalla Camera, infatti, precludeva la possibilità di appli-

care alla fattispecie la disciplina del concorso delle persone nella commissione dei reati, cioè gli articoli 110 e seguenti del codice penale. Dunque, l'emendamento consentirà al giudice di adeguare la pena al comportamento effettivamente tenuto.

È stata stralciata, ma senza alcun significato politico, la parte relativa al gratuito patrocinio. Questo non significa che il problema sia stato accantonato, dovrà essere nuovamente affrontato. Anche qui si avverte l'esigenza di avere una presenza statuale più marcata, più vicina alle vittime di reati tanto gravi e quindi la necessità di trovare un adeguata soluzione che sia poi in concreto applicabile, che non abbia connotazioni di incostituzionalità e che effettivamente dia i risultati voluti.

La legge, nel suo complesso, può essere definita una buona legge; vedremo nella sua prova di resistenza, nel momento in cui avrà l'impatto con la realtà, se il nostro giudizio sia giusto ovvero sbagliato. Abbiamo la coscienza di aver varato un testo valido, rispondente alle esigenze e nel quale sostanzialmente noi crediamo, ferme le riserve che ho doverosamente esposto, che comunque non incidono sull'impianto complessivo della legge e sul giudizio su di essa.

Ove mai non dovesse dare i risultati sperati ci sarà sempre il rimedio legislativo; l'importante, però, era non solo adeguare la legislazione penale ai tempi e alle mutate condizioni socio-politiche del paese, ma anche dare un segnale forte rispetto a ignobili manifestazioni di criminalità che turbano profondamente la coscienza degli italiani, la coscienza di noi cittadini.

In questo senso credo che l'obiettivo della legge non possa che ritenersi pienamente raggiunto. Lo Stato fa capire che è presente in maniera autorevole e giustamente severa, rispetto a violazioni del convivere civile che gettano vivo allarme sociale e che quindi vanno giustamente perseguite con la dovuta severità. Questo segnale certamente giungerà alla collettività nazionale e credo che sia il risultato più apprezzabile della legge che ci apprestiamo ad approvare. *(Applausi della senatrice D'Alessandro Prisco).*

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LORENZI. Signor Presidente, voglio solo esprimere il voto favorevole della Lega Nord e aggiungere il breve commento di chi come me non ha seguito in Commissione, e lo ha fatto invece qui in Aula, questo dibattito che ha avuto senz'altro momenti alterni di tensione, a volte di distrazione, ma che è iniziato ieri nell'indifferenza della notizia che ci arriva attraverso il televideo di quanto era accaduto a luglio a una giovane undicenne.

Voglio semplicemente esprimere gratitudine al Parlamento per avere invece accelerato i lavori in questa circostanza, perchè parlare di etichette ideologiche su un argomento del genere mi sembra estremamente non appropriato.

Mi stupisco che anche in questa circostanza si sia ricaduti nel luogo comune del solito discorso delle elezioni, come se fosse tutto sempre e solo condizionato a questo obiettivo. L'obiettivo è un altro e il Parla-

mento sta dando prova matura di volersi occupare di tutte le donne di tutti i partiti. Questo è assolutamente un dato di fatto ed è anche un atto di fede verso la magistratura su una problematica che ci investe tutti, dove la discrezionalità del magistrato deve tornare ad essere quella che noi tutti auspichiamo che sia.

Un ultimo commento e giudizio, insieme ad un grazie, è per aver tutti quanti riconosciuto la necessità di introdurre delle modifiche riguardo al discorso dei rapporti tra i giovani. Credo si tratti di una questione a sè stante, che esce dal complesso strutturale della legge, per riportarci ai giovani in un momento come questo, in cui i giovani stanno di nuovo chiedendo con insistenza di essere finalmente ascoltati, dopo essere stati tanto in clausura nelle discoteche. Forse è bene che ci ricordiamo un po' di tutti i loro problemi nel senso più positivo possibile.

Ribadisco il voto favorevole della Lega Nord e ribadisco che la Lega Nord ha dato un contributo all'approvazione di tutti gli emendamenti. *(Applausi dai Gruppi Lega Nord e Progressisti-Federativo).*

SALVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SALVI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa legge suscita passioni, e questo è un fatto positivo. La passione, che è sempre apprezzabile nel sostegno delle proprie posizioni, non dovrebbe però portare a far ritenere la democrazia in pericolo perchè la posizione politica che legittimamente - è ovvio - Forza Italia e Rifondazione comunista hanno insieme - anche questo è del tutto legittimo - sostenuto in quest'Aula sia rimasta minoritaria.

Vorrei dire che anche alcune espressioni usate in questo dibattito mi sono sembrate offensive nei confronti di quei tanti colleghi e di quelle tante colleghe che hanno lavorato affinchè questa legge passasse, che hanno anche accettato soluzioni d'intesa che fanno parte della politica con «P» maiuscola e voteranno a favore della legge perchè si sono formati un convincimento in questo senso e non certo perchè qualcuno abbia effettuato minacce come quelle che con autentica sciocchezza sono state ventilate in quest'Aula.

La voteranno e voteremo questa legge con profondo convincimento del fatto che, innanzitutto, dopo tanti anni occorre una nuova normativa in materia di violenza sessuale che superi il codice Rocco. Vorrei infatti ricordare che la posizione di chi sostiene che nessuna nuova norma, se non il cambiamento di titolo, fosse necessaria difende di fatto la normativa esistente, ritiene cioè che questa materia debba ancora essere disciplinata dal codice Rocco. Il che, evidentemente è di per sè un'indicazione che tale posizione è sbagliata.

È del tutto chiaro che in questa materia, per i decenni trascorsi, per l'evoluzione sociale che c'e stata, una nuova normativa è necessaria. È tanto più necessaria perchè, purtroppo, questa evoluzione del costume non ha portato affatto ad un'attenuazione di questo gravissimo e vergognoso fenomeno; anzi, alcuni aspetti di questa società moderna, competitiva, arrogante in cui viviamo si sono accentuati. C'è oggi su «la Repubblica» una bellissima lettera del marito di una donna assassinata ne-

gli Stati Uniti d'America poco tempo fa nel corso di un tentativo di violenza sessuale che dice una frase che mi è rimasta impressa: «Nella società nella quale viviamo si è diffusa una cultura per cui si ritiene che con la violenza si possa ottenere tutto». È contro questa cultura che noi dobbiamo dare un messaggio, un messaggio normativo e non culturale.

Non è una legge emergenziale questa, anche tale affermazione ritengo sia scarsamente condivisibile; non vi è stato alcun aumento di pena massima e il meccanismo del reato unificato con la previsione dell'attenuante specifica oltre alle attenuanti consente una opportuna graduazione delle pene.

Certamente non mi sembrava, non mi sembra e non ci sembra questa materia su cui avviare quella politica di attenuazione del rigore punitivo che pur dovrà essere intrapresa; francamente non partirei oggi dalla violenza sessuale per un'operazione di questo tipo. Certo, sappiamo bene che la repressione penale non è sufficiente; considero molto importanti gli ordini del giorno che abbiamo votato questa mattina, a cominciare da quello che reca come primo firmatario il collega Smuraglia e che richiama il fatto che l'approvazione di questa legge da parte del Parlamento deve essere l'avvio di una presa di coscienza su un tema che davvero non richiede contrapposizioni politiche, perchè si parli, perchè si ragioni, perchè si discuta con i giovani, per far passare il convincimento che vi sono anzitutto valori di libertà da tutelare e da far valere, valori di rifiuto della violenza, tanto più quando la violenza diventa minaccia immediata sulla libertà di una persona.

In questa nuova legge vi sono aspetti positivi di grande rilievo, innovazioni attese da anni dalle donne. C'è l'unificazione dei reati, che certo pone problemi di tecnica legislativa; ce li siamo posti, ne abbiamo discusso, abbiamo visto le varianti e nessuna di queste, anche rispetto alla soluzione adottata dalla Camera, era pienamente soddisfacente. Tuttavia aver ottenuto che si elimini quel dato per cui la qualità del disvalore, del comportamento, si modificava e diventava diversa non a seconda della gravità dell'aggressione legata alla libertà della donna ma a seconda del compimento di un certo atto fisico da controllare e da verificare nella sua concretezza (che era una vergogna del nostro sistema), è una prima grande conquista di civiltà.

Così come è una grande conquista ed un segnale quello che abbiamo lanciato con la normativa sulla violenza di gruppo, questo nuovo, gravissimo fenomeno che purtroppo vediamo accadere. Non è vero che non abbiamo apportato le modifiche che ci sembravano giuste e necessarie: anche in questa materia abbiamo colto un problema, la necessità di non parificare nel reato di violenza di gruppo tutti i comportamenti, di tenere conto della differenza tra chi è il protagonista e chi magari si è trovato lì trascinato, di dare anche un segnale di attenzione a questo. Tale modifica c'è stata. Si è modificata inoltre la disciplina sui minori, eliminando quel serio errore commesso dalla Camera che rischiava di criminalizzare le affettuosità della minore età che certamente non devono e non possono essere messe in discussione.

Siamo convinti che questa legge rappresenti comunque un significativo e rilevante passo in avanti, certo nei limiti in cui la normativa, la normativa penale, può intervenire in questo campo.

Convinti quindi di avere bene operato, in piena coscienza, per migliorare il grado di civiltà giuridica del nostro sistema, pur consapevoli che l'approvazione, speriamo sollecita, di questa legge non potrà certamente essere di per sè risolutiva e auspicando quindi che questo dibattito e questa legge costituiscano un passo in avanti affinchè nel paese anzitutto cresca quello che dovrà essere il dato fondamentale per combattere contro la vergogna della violenza sessuale, cioè un'elevazione del nostro livello di cultura, di civiltà e di moralità, diamo convinti il nostro voto favorevole al disegno di legge in esame. *(Applausi dai Gruppi Progressisti-Federativo e Progressisti-Verdi-La Rete e del senatore Peruzzotti. Congratulazioni).*

MANCONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCONI. Signor Presidente, colleghe e colleghi, signori del Governo, intervengo a titolo personale per motivare il mio voto di astensione. Numerosi sono gli elementi positivi presenti in questo testo. In primo luogo, come già da molti sottolineato, lo spostamento delle norme sotto il titolo «Dei delitti contro la persona»; in secondo luogo la procedibilità a querela, benchè – questo, a mio avviso, è un limite – irrevocabile; più in generale l'elemento maggiormente positivo è la valorizzazione dell'autonomia e della soggettività femminile che questo testo riconosce e apprezza.

Tuttavia, nonostante questi contenuti indubbiamente positivi, troppe sono a mio avviso le incongruenze e le contraddizioni che il testo contiene. Tante e tali da indurmi a esprimere una posizione critica sul complesso della legge e a dichiarare la mia astensione.

Sinteticamente indico i principali motivi di dissenso. Sull'articolo 3 innanzi tutto. Ieri sera il collega Smuraglia in un bellissimo intervento, ascoltato – ahimè – da sette persone, ha espresso le sue riserve dal punto di vista psicologico, sociale e culturale proprio sui possibili effetti perversi di pene tanto elevate. Io mi permetto di sollevare le mie riserve da un punto di vista giuridico. L'innalzamento delle pene, a mio avviso, risulta decisamente irrazionale e può produrre conseguenze perfino paradossali. Infatti, il minimo indicato appare così elevato da indurre a prevedere l'ipotesi, del tutto indeterminata, di violenza sessuale di «minore entità» attenuante, questa, che dovrebbe diminuire e significativamente, la pena. Tuttavia tale formulazione non riesce a occultare quella che è, a mio avviso, una vera e propria mistificazione giuridica e che corrisponde ad una sorta di confessione da parte del legislatore. In altri termini: si è talmente esagerato con le pene da non riuscire a comprendere in esse le ipotesi di minore disvalore del comportamento.

Non solo: con quella norma si realizza una violazione del principio – che come sapete è di rilevanza costituzionale – della tassatività e determinatezza della norma penale; principio di tassatività che impone, appunto, la definizione puntuale del comportamento antigiuridico e vieta di rimetterne la valutazione al giudice e alla sua discrezionalità. E, invece la definizione contenuta nel testo in esame equivale proprio a demandare al giudice un compito che appartiene per sua natura alle

norme di legge, cosicchè il giudice dovrà non solo giudicare della responsabilità e della misura della pena, ma anche stabilire se il comportamento sottoposto al suo giudizio sia definibile di «minore entità». In proposito è già stato richiamato dalla collega Salvato il documento approvato dal Consiglio nazionale di Magistratura democratica nell'ottobre scorso. Si legge, in quel documento che con l'articolo 3 della presente legge si attribuisce alla sanzione «quasi una funzione di esemplarità, ben al di là della prevenzione generale. Questa scelta va denunciata con forza, non solo perchè è storicamente smentita l'efficacia deterrente dell'inasprimento delle pene, ma soprattutto per ragioni di ordine politico e culturale. L'affermazione dell'inviolabilità del corpo femminile può derivare solo da una profonda modificazione del rapporto tra donne e uomini. La previsione astratta di pene elevate non solo non serve a risolvere il problema, ma può costituire perfino un alibi per non intervenire su quella cultura maschile che è la vera matrice dello stupro. L'innalzamento delle pene, inefficace sul piano pratico, finisce col rafforzare un uso demagogico del diritto penale, creando solo la parvenza di un intervento istituzionale adeguato all'indubbia gravità del fenomeno.

Inoltre la previsione di un minimo edittale così elevato ha determinato la necessità di introdurre un'attenuante, che nel testo licenziato dalla Camera è stata definita come ipotesi di "minore gravità", e che consente una diminuzione di pena addirittura di due terzi»....

SALVI. Cos'è, il Concilio Vaticano II?

MANCONI. Così continua il documento di Magistratura Democratica: «è evidente lo scopo di consentire una effettiva graduazione della pena in relazione alla obiettiva entità del fatto. Tuttavia vanno sottolineati» - ecco un altro passaggio assai importante - «profili di incostituzionalità in relazione alla violazione del principio di tassatività, demandandosi ad una discrezionalità giudiziaria svincolata da qualsiasi parametro normativo la definizione del comportamento giuridico nell'ipotesi attenuata». Queste sono le parole di Magistratura democratica, che credo non vadano in alcun modo sottovalutate.

In particolare, l'articolo 3 rivela l'incongruenza maggiore, quella che più significativamente sottolinea le molte debolezze del testo in questione, ma non è certo la sola contraddizione che emerge. Penso alla norma relativa ai rapporti con i minori; alla norma che afferma la non revocabilità della querela di parte; e penso, infine, al delicatissimo articolo 16, relativo al *test* per l'accertamento di determinate patologie.

Queste ed altre ragioni ancora, che per motivi di tempo non cito, motivano il mio voto di astensione. Un'astensione dichiarata, devo dire, con rammarico: davvero questa rischia di passare alla storia parlamentare come un'occasione mancata; e poteva essere al contrario, una grande opportunità. Così non è stato, così non si è voluto che fosse.

FOLLONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOLLONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola a titolo personale su un disegno di legge che alla fine ha trovato il parere favorevole del mio Gruppo per manifestare un disagio che qui voglio motivare dicendo perchè non parteciperò al voto che stiamo per esprimere.

Il disagio riguarda non tanto il merito del provvedimento, anche se ci sarebbero molti motivi per soffermarmi su alcune incongruenze di questa legge, come altri già rilevavano. Il disagio che intendo manifestare riguarda il metodo con cui questa Camera ha esaminato il disegno di legge; il disagio è tanto più elevato per il modo con cui questa Camera ha operato intorno ad un disegno di legge che non è - come ho già avuto modo di ricordare ieri quando si è discusso della calendarizzazione - di natura amministrativa ma riguarda i diritti della persona, lo stato personale dei cittadini italiani. Disegni di legge come questo sono in qualche modo costitutivi del costume di un popolo.

Il paese, che attende questo disegno di legge, valuterà, anche in ordine al dibattito che abbiamo tenuto in quest'Aula, quanto esso venga ad incidere e modificare nel costume dei cittadini italiani. Orbene, credo sia davvero poco edificante che questo disegno di legge passi in questa Camera come un atto dovuto e non come un atto di responsabilità di questo ramo del Parlamento. Intendo dire che nell'opinione pubblica si è ingenerata l'impressione che questa Camera fosse obbligata a sottoscrivere un testo che altri già dichiaravano essere non adeguato al problema. Mi sembra che questa Camera non esca bene da questo lavoro e che si dia ai cittadini l'impressione che le istituzioni non svolgono fino in fondo il compito che la Costituzione loro assegna.

Mi sembra un atto poco educativo nei confronti di una comunità nazionale che ha bisogno di recuperare il senso delle istituzioni ed un criterio vero ed autentico di politica. Per queste ragioni, cari colleghi, non mi sento di partecipare al voto che oggi viene qui espresso, anche se concordo sul fatto che questo provvedimento costituisce in molte parti un notevole passo avanti relativamente alla materia di cui tratta. *(Applausi del senatore Fabris Pietro).*

CAMPUS. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CAMPUS. Signor Presidente, ho chiesto la parola in dissenso dal mio Gruppo e sono stato indotto a farlo dall'intervento del senatore Salvi che mi ha dimostrato che, seppure negandolo a parole, nei fatti tenta di strumentalizzare il provvedimento ai fini politici di una parte. Questo mi spiega anche il ricatto sul tempo che abbiamo subìto centellinando non i giorni ma addirittura i minuti quasi esistesse una scadenza di termini che ci facesse rischiare l'esercizio provvisorio per lo stupro.

SARTORI. E basta!

CAMPUS. Pertanto, pur riconoscendo l'importanza e la necessità e apprezzandola, nel merito ritengo di non dover partecipare alla votazione di questa legge.

PAGANO. Bravo!

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 2154 nel suo complesso.

È approvato. *(Applausi dai Gruppi Progressisti-Federativo e Lega Nord).*

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 60, 1047, 1856 e 2293.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, date le generali difficoltà del sistema dei trasporti, la discussione del bilancio interno del Senato, fissata per la seduta di domani mattina, avrà luogo nel tardo pomeriggio di lunedì prossimo con eventuale prolungamento della seduta.

Avverto altresì che la seduta prevista per domani non avrà più luogo.

Inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 2344

PRESIDENTE. In relazione ai termini di scadenza del decreto-legge n. 435 e all'andamento dei lavori presso la Commissione competente, propongo l'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 2344, di conversione del decreto-legge n. 435 sull'Artigiancassa, già approvato dalla Camera dei deputati, sul quale mi sembra vi sia un'ampia convergenza di pareri.

Poichè non vi sono osservazioni, così resta stabilito e il relatore è autorizzato a riferire oralmente. La seduta riprenderà alle ore 19,15.

(La seduta, sospesa alle ore 19, è ripresa alle ore 19,15).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2344) *Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 1995, n. 435, recante disposizioni urgenti in materia di dismissione della partecipazione del Tesoro nella Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a.* *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Passiamo pertanto alla discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 1995, n. 435, recante disposizioni urgenti in materia di dismissione della partecipazione del Tesoro nella Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a.», già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Caddeo, autorizzato a svolgere la relazione orale.

CADDEO, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto a una relazione scritta che consegnerò agli atti affinchè sia pubblicata nei Resoconti della seduta.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore soprattutto per la sua lapidaria e comprensiva brevità.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

RICCIARDI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, il rappresentante del Governo chiede che il decreto sia convertito con l'urgenza che richiede.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente.

CAMPUS, *segretario:* «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 ottobre 1995, n. 435, recante disposizioni urgenti in materia di dismissione della partecipazione del Tesoro nella Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge è il seguente:

Articolo 1.

(Disposizioni concernenti la Cassa per il credito alle imprese artigiane)

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489, è sostituito dal seguente:

«*4*. Il Ministero del tesoro dismette le azioni di propria pertinenza della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a., vendendole, conferendole o, comunque, trasferendole a titolo oneroso, con modalità idonee a garantire il migliore servizio per l'artigianato, stabilite con decreto del Ministro del tesoro. Tale decreto deve prevedere che il trasferimento avvenga a condizioni tali da garantire:

a) la possibilità di partecipare al capitale sociale della Cassa da parte delle imprese artigiane iscritte negli albi previsti dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché delle associazioni artigiane di categoria maggiormente rappresentative e delle cooperative, dei consorzi e delle società consortili, anche in forma di cooperativa di primo o

secondo grado, di cui agli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

b) una adeguata presenza, negli organi sociali della Cassa, di esponenti dell'artigianato;

c) la permanenza della destinazione dell'attività della Cassa all'esclusivo interesse dell'artigianato».

Articolo 2.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

ORLANDO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ORLANDO. Signor Presidente, dichiaro il voto contrario per una scarsa chiarezza di tutta questa situazione, soprattutto perchè il Ministero del tesoro ha già proceduto con il decreto del 9 novembre a cedere alla Banca nazionale del lavoro le azioni dell'Artigiancassa, per cui gli esiti del decreto sono probabilmente affidati alla buona volontà della stessa Banca nazionale del lavoro nel rispetto di quell'impegno.

Per questi problemi dichiaro il voto contrario.

BARBIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBIERI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Progressisti Federativo.

BALDELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDELLI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Laburista-Socialista-Progressista.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CAMPUS, *segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno per la seduta di lunedì 18 dicembre 1995

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedì 18 dicembre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale (2324) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).*

2. Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 498, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata (2307) *(Relazione orale).*

II. Discussione dei documenti:

1. Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 1993 (*Doc.* VIII, n. 3).

2. Progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 1995 (*Doc.* VIII, n. 4).

La seduta è tolta *(ore 19,25).*

Allegato alla seduta n. 274

Integrazione alla dichiarazione di voto finale del senatore Baccarini sul disegno di legge n. 2154

Noi voteremo a favore della legge. Siano consapevoli che sarebbe stato necessario un maggior respiro per una più approfondita riflessione e qualche altro non aspetto marginale intervento emendativo.

Siamo anche consapevoli dell'urgenza e comunque della necessità di legiferare in materia in questa e non nella prossima legislatura.

C'è stato comunque un sovraccarico polemico che abbiamo denunciato e che non ha avuto effetti devastanti e reazioni controproducenti solo per l'equilibrio dimostrato da tutti i Gruppi, anche dai Gruppi dai quali più alto e dequalificante si era alzato il dito contro il Senato.

Aggiungo solo un'altra considerazione: ora abbiamo una legge che non sarà perfetta, ma che a nostro avviso è comunque una risposta necessaria e dovuta alla società nazionale. Ma non bastano le leggi e faccio un esempio: sulla questione dei cosiddetti servizi telefonici a triplo zero il Governo un intervento lo può e lo deve fare.

Telecom deve essere richiamata ad un rapporto trasparente con l'utente: il servizio deve essere reso solo ed esclusivamente a richiesta. E non può valere per questo neppure il «silenzio assenso» col quale si vorrebbe sostituire l'attuale sistema di accesso automatico. Non basta inviare una «bolletta» e presumere l'assenso se non c'è rifiuto del servizio.

Sembra questione marginale, ma non è così, e sotto molti profili.

Potremmo continuare con le esemplificazioni ma non voglio abusare della disponibilità delle colleghe e dei colleghi che del resto hanno già maturata una loro precisa convinzione sul testo, al di là delle drammatizzazioni di chi poi... vota a favore, riconoscendo che la legge è comunque un passo in avanti. E poi a chi rivolgevano, ieri il senatore Lisi ed oggi il senatore Contestabile?

Concludendo, mi sia permesso sottolineare il nostro contributo su di un punto: l'elevazione da dodici a quattordici anni del limite della non persecuzione della violenza, che ci è sembrata un'obiettiva esigenza ed una necessaria correzione.

E ringraziare infine il Presidente Pinto per l'eccellente «direzione» dell'Aula che ci ha consentito di deliberare rapidamente ed in una atmosfera distesa e costruttiva.

Sen. BACCARINI

Relazione del senatore Caddeo sul disegno di legge n. 2344

Con il presente decreto-legge si vuole rendere possibile la dismissione da parte del Tesoro delle partecipazioni nella Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Per farlo si modifica il comma 4 dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489, che disponeva l'alienazione delle azioni offrendole alle imprese artigiane, alle loro associazioni di categoria o a loro cooperative e consorzi.

Questo non è stato possibile. Non era chiaro come procedere con l'offerta pubblica di acquisto delle azioni riservate alle sole imprese artigiane. Non c'è stata inoltre la disponibilità delle imprese o delle loro associazioni che hanno riconosciuto di non possedere le necessarie capacità economiche.

La modifica in esame concede una più larga discrezionalità al Tesoro che infatti può vendere le azioni, conferirle o trasferirle nel solo rispetto del fine di garantire un servizio migliore all'artigianato.

Con il decreto-legge il Tesoro deve comunque consentire la possibilità di partecipare al capitale sociale della Cassa da parte delle imprese artigiane e deve inoltre assicurare una presenza di esponenti dell'artigianato negli organi sociali della Cassa e la continuità della finalizzazione dell'Artigiancassa.

Il Tesoro in verità è già andato avanti in questa direzione.

Con decreto del 9 novembre 1995 ha già ceduto alla BNL le azioni dell'Artigiancassa. La BNL è stata impegnata al rispetto delle intese intervenute con le principali associazioni di categoria alle quali deve consentire il riacquisto delle azioni.

A loro deve cedere quattro posti nel Consiglio di amministrazione, il vice presidente, un sindaco effettivo ed uno supplente. Inoltre potrà modificare lo Statuto ed assumere una serie di decisioni solo col consenso delle associazioni. In definitiva con questa operazione si favorisce la graduale uscita Artigiancassa dal sistema pubblicistico. Permane però la sua specifica finalizzazione all'interno del sistema creditizio. E questo non è ancora in linea con la direttiva comunitaria.

Comunque si tratta di una scelta condivisibile per la sua gradualità.

Il decreto è già stato approvato dalla Camera con un largo consenso. Credo che richiede un esame attento ma anche un'approvazione definitiva prima della scadenza dei termini.

Sen. CADDEO

Bilancio interno del Senato, presentazione di relazioni

In data 13 dicembre 1995 il Presidente della 5ª Commissione permanente, senatore Boroli, ha presentato la relazione unica sul rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 1993, (*Doc.* VIII, n. 3) e sul progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 1995 (*Doc.* VIII, n. 4).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

RAMPONI, ANDREOLI, BACCARINI, BASTIANETTO, BECCARIA, BECCHELLI, BELLONI, BERSELLI, BERTONI, BEVILACQUA, BINAGHI, BONANSEA, BRIGANDÌ, BUCCIERO, CAMO, CAMPUS, CAPONE, CAPUTO, CASILLO, CASTELLANI, CONTESTABILE, CORRAO, CORSI ZEFFIRELLI, COSTA, CURTO, DE CORATO, DE MASI, DELFINO, DI BELLA, DELL'UOMO, FLORINO, GEI, GIURICKOVIC, GRIPPALDI, LA RUSSA, MAGLIOZZI, MAIORCA, MARTELLI, MEDURI, MERIGLIANO, MOLINARI, MASIERO, MULAS, PACE, PALOMBI, PELLEGRINO, PEPE, PERUZZOTTI, PINTO, PODESTÀ, PONTONE, PORCARI, PRESTI, ROCCHI, SIGNORELLI, SPECCHIA, SCALONE, STEFÀNO, XIUMÈ e VEVANTE SCIOLETTI. - «Modifiche al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio", ed istituzione della Direzione per l'analisi delle transazioni finanziarie (DATFIN)» (2358);

DEMASI, COZZOLINO e DE CORATO. - «Modifiche e integrazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali» (2359);

BORRONI, FERRARI FRANCESCO, ROBUSTI, DI MAIO, FORCIERI, SCIVOLETTO, ORLANDO, D'ALÌ e CUSIMANO. - «Norme in materia di attività nel settore florovivaistico» (2360);

BELLONI e BRICCARELLO. - «Nuove norme in materia di pubblicità» (2361).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

- in sede deliberante:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

CUFFÀRO ed altri. - «Norme in materia di cooperazione allo sviluppo» (2315), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª e della 11ª Commissione.

Il seguente disegno di legge è stato deferito

- in sede referente:

alle Commissione permanenti riunite 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) *e 7ª* (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

BRATINA ed altri. - «Norme di tutela della minoranza linguistica slovena del Friuli-Venezia Giulia» (2059), previ pareri della 2ª, della 3ª, della 5ª, della 11ª, della 13ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Disegni di legge, nuova assegnazione

Il disegno di legge: PINTO ed altri. - «Estensione al comune e alla provincia di Salerno dei benefici di cui all'articolo 3, commi 5, 6 e 7, e dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1994, n. 496, in materia di edilizia scolastica» (2146), già deferito, in sede referente, alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), è stato nuovamente assegnato alla Commissione stessa in sede deliberante, fermi restando i pareri già richiesti, per ragioni di connessione con il disegno di legge n. 2060.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 11 dicembre 1995, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 555, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la nullità del decreto di citazione a giudizio per mancanza o insufficiente indicazione del requisito previsto dal comma 1, lettera *e)*. Sentenza n. 497 del 23 novembre 1995 (*Doc.* VII, n. 103).

Detto documento sarà inviato alla 1ª e alla 2ª Commissione permanente.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 62.

Interrogazioni

PAPPALARDO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che a seguito delle dimissioni rassegnate, in data 28 febbraio 1994, da 24 su 40 dei suoi membri, il consiglio comunale di Monopoli (Bari) veniva sciolto ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, con decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 1994;

che con successivo decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 1994, emesso a seguito di «approfonditi accertamenti» dai quali sarebbero «emersi collegamenti diretti e indiretti tra ex componenti del consesso e la criminalità organizzata locale», il commissario straordinario per la provvisoria gestione del suddetto comune era sostituito da una commissione straordinaria nominata ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

che a seguito di un incontro fra il prefetto di Bari e una delegazione di parlamentari locali e di rappresentanti delle forze economiche, sociali e politiche cittadine, i quali sollecitavano l'inclusione del comune di Monopoli nel turno elettorale amministrativo previsto per il novembre del corrente anno, il prefetto medesimo riferiva, con nota del 12 agosto 1995, l'orientamento in proposito del Ministero dell'interno, secondo il quale appunto la gestione commissariale sarebbe cessata «per scadenza naturale il 23 ottobre 1995»;

che, di contro a tali assicurazioni, la commissione straordinaria continua a restare in carica, pur in assenza di un formale provvedimento di proroga;

che fino ad ora nessun elemento risulta emerso, neppure in sede investigativa, a riprova dei supposti legami tra membri del disciolto consiglio comunale e ambienti malavitosi;

che il protrarsi della gestione commissariale sta di fatto offrendo a taluni potentati economici locali, come è risaputo negli ambienti bene informati della città, il tempo e l'agio necessari a mandare in porto manovre speculative tendenti all'accaparramento di suoli ricadenti in aree che, con ogni probabilità, saranno rese edificabili dal prossimo (perchè non ancora a lungo differibile) adeguamento del piano regolatore generale del comune di Monopoli,

l'interrogante chiede di sapere:

per quali motivi le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Monopoli non siano state celebrate in occasione della tornata amministrativa del 19 novembre 1995;

per quali ragioni sia fatta perdurare la gestione della commissione straordinaria, pur essendo decorsi i termini del suo mandato e pur non essendo stata registrata a tutt'oggi alcuna conferma giudiziale dei «gravi elementi di collegamento e di condizionamento tra la cessata amministrazione comunale e la criminalità locale»;

in quale data il Ministro in indirizzo intenda far celebrare le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Monopoli, tenuto conto non soltanto dell'elementare dovere democratico di restaurare, nella pienezza delle sue espressioni, la sovranità popolare, ma anche della stasi

amministrativa che la gestione commissariale sta, sia pure del tutto involontariamente, perpetrando, e dei fenomeni di malcostume - se non addirittura di malaffare - che essa sta indirettamente favorendo.

(3-01086)

BELLONI, FRONZUTI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che il sistema di informazione regionale RAI coinvolge 65 corrispondenti dei capoluoghi di provincia con 5 edizioni al giorno (2 radiofoniche e 3 televisive);

che si tratta di un patrimonio prezioso di insediamenti, relazioni, professionalità, a costi estremamente contenuti per il servizio pubblico radiotelevisivo; peraltro, da tempo, i corrispondenti chiedono nuovi inquadramenti normativi ed interventi relativi diretti a migliorare la qualità delle prestazioni, considerata l'importanza della presenza RAI sul territorio;

che d'altro canto appare irrinunciabile e di grande valore una articolazione territoriale del servizio pubblico di informazione radiotelevisiva,

si chiede di sapere:

se sia vero che è in campo, promossa da Piero Vigorelli, un'ipotesi di smantellamento di questa rete informativa, attraverso l'eliminazione di molti corrispondenti, sostituiti da accordi con *service* privati;

quali siano i costi anche economici di tale operazione;

se il Governo non ritenga che questa ipotesi vada contrastata in quanto tale da indebolire ed impoverire il servizio pubblico proprio sul territorio, laddove più importante, se possibile, è la sua funzione, non sostituibile con «appalti» di informazione a operatori privati.

(3-01087)

CAPONI, BERGONZI, MAGRIS, CUFFÀRO. - *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - (*Già* 4-07217)

(3-01088)

GERMANÀ, DEMASI, ROGNONI, PEDRAZZINI, ARMANI, GIBERTONI, FALOMI, STANZANI GHEDINI, ANGELONI, DE CORATO, BOSCO, SCIVOLETTO, RAGNO, GIURICKOVIC, FAGNI, GEI, BACCARINI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che l'ultimo grave episodio di violenza sessuale commessa su un minore è stato causato da una conoscenza avvenuta per via «multimediale» attraverso le cosiddette *chat line* o linee per nuovi incontri ed amicizie;

che questo rappresenta solo l'ultimo in ordine temporale di una serie di gravissimi reati compiuti per mezzo o con l'ausilio di questi nuovi mezzi di comunicazione rappresentati dalle linee telefoniche 144 o 00;

che l'enorme volume d'affari che ruota attorno a queste linee telefoniche costituisce senza dubbio una grande attrattiva per società senza scrupoli, a cui poco importa se a chiamare siano bambini o criminali;

che l'ultimo decreto ministeriale che regolamenta l'accesso ai servizi Audiotel (144 e 166) e Videotel (1652) è stato utile ma scarsamente pubblicizzato soprattutto se rapportato alla mole di *spot* quotidiani che reclamizzano ventiquattro ore su ventiquattro le varie linee per incontri e conoscenze dei generi più vari;

che una regolamentazione del settore non può avvenire unicamente attraverso una disattivazione «domestica» dei telefoni; tra l'altro le linee 00, quelle cioè intercontinentali, che fanno capo ad Hong Kong piuttosto che alle Antille olandesi, dall'ultimo decreto ministeriale non vengono prese in considerazione,

si chiede di sapere se non si ritenga utile ed indispensabile:

intervenire affinchè sia fatto un attento *screening* delle società che attualmente offrono servizi su linee 144 o 00;

vietare le cosiddette linee «erotiche» sia 144 che 00, considerando anche che queste ultime sono pur sempre gestite, anche se parzialmente, dalla Telecom, dall'Italcable e dalla Iritel;

contingentare la pubblicità per le *chat line* o linee per nuovi incontri soprattutto in televisione e vietarle nelle fasce orarie di maggiore ascolto dei bambini;

eliminare l'automazione di accesso a tali servizi e consentire l'utilizzo solo dietro specifica richiesta dell'utente.

(3-01089)

GEI. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Premesso:

che nella serata del 13 dicembre 1995 un «Antonov 24» della compagnia aerea Banat Air è precipitato in fase di decollo all'aeroporto «Catullo» di Verona, provocando la morte di 46 passeggeri e membri dell'equipaggio;

che circolano voci che le condizioni atmosferiche fossero negative a causa di precipitazioni nevose e che l'aereo sia decollato con due ore di ritardo a causa di problemi tecnici;

che in questi giorni sono avvenuti più incidenti aerei con un gran numero di vittime, che hanno coinvolto aerei di compagnie degli ex paesi comunisti dell'Est europeo;

che a seguito del crollo dei regimi totalitari dei paesi dell'Est si sono sgretolate le vecchie compagnie aeree statali ed è entrata sul mercato una notevole pluralità di piccole compagnie aeree, gestite in maniera molto approssimativa;

che la stampa riferisce con notevole intensità sulla vetustà di questi aeromobili, sulla saltuarietà delle manutenzioni e sulle leggerezze poste in essere dagli equipaggi,

l'interrogante chiede di sapere:

quale fosse la situazione meteorologica all'aeroporto «Catullo» di Verona al momento del decollo dell'«Antonov 24»;

se realmente vi sia stato un ritardo nella partenza a causa di una avaria;

se le autorità aeronautiche di Verona avessero controllato i certificati di navigabilità dell'aeromobile in questione e dell'equipaggio;

se l'ammissione agli scali italiani degli aeromobili rumeni sia suffragata da dati oggettivi sulla sicurezza dei mezzi e sulla perizia degli equipaggi e se ci si intenda adoperare per la istituzione di

un ente con competenze specifiche sulla sicurezza del volo e sull'analisi dei disastri.

(3-01090)

CHERCHI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che il Ministro di grazia e giustizia ha formulato la proposta di soppressione della sede di Iglesias della pretura circondariale di Cagliari;

che tale proposta è basata sul presupposto erroneo che il bacino di utenza sia inferiore a 35.000 abitanti mentre il numero di abitanti è in realtà superiore;

che il carico di lavoro della sede in argomento e la situazione più generale della amministrazione della giustizia aggiungono ulteriori ragioni per evitare la soppressione,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo intenda riconsiderare la propria posizione e procedere al ritiro della proposta.

(3-01091)

MARTELLI, ALBERTI CASELLATI, MONTELEONE, SIGNORELLI, XIUMÈ, CAMPUS, BETTONI BRANDANI, DI ORIO, MANARA, BRUGNETTINI, GREGORELLI, PEPE, CARELLA, ANDREOLI, BINAGHI, DELL'UOMO, TORLONTANO, GALLOTTI, MODOLO, SERRA, LAVAGNINI. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, è stato emanato dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro;

che il suddetto decreto legislativo n. 502 del 1992 si basa sui criteri di accreditamento delle istituzioni, sulle modalità di pagamento a prestazione e sull'adozione del sistema di verifica e revisione della qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate in ambito sanitario;

che il suddetto decreto legislativo è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1992, n. 305, ma è entrato in vigore solo il 1° gennaio 1995,

gli interroganti chiedono di sapere con urgenza:

se il Ministro in indirizzo ritenga sia possibile concepire che una legge dello Stato, attuata da undici mesi, sia ancora così incompleta;

se dopo tanti mesi trascorsi inutilmente ritenga sia giunto il momento di definire chiaramente i requisiti per l'accreditamento e gli indicatori per la verifica e la revisione della qualità delle prestazioni e soprattutto il nuovo tariffario corretto.

(3-01092)

BARRA. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso che la segreteria nazionale Faisa Confail ha più volte sollecitato un incontro presso il Ministero del lavoro per sottoscrivere la formale adesione al contratto degli autoferrotranvieri siglato in data 11 aprile 1995;

tenuto conto che la suddetta confederazione ha un elevato numero di aderenti e che la stessa ha partecipato a pieno titolo

a diversi incontri presso il Ministero del lavoro, conclusisi con la sottoscrizione di verbali di intesa,

l'interrogante chiede di sapere per quale motivo l'ufficio sindacale del Ministero del lavoro abbia finora ignorato la richiesta della segreteria Faisa Confail e soddisfatto invece analoghe richieste provenienti da altre rappresentanze sindacali.

(3-01093)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MOLTISANTI. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Premesso che in seguito al sisma del 13 dicembre 1990 le chiese di San Bartolo e di Sant'Antonio del comune di Giarratana, in provincia di Ragusa, sono state danneggiate con evidenti e gravi lesioni e che si è proceduto al puntellamento con impalcature che oltre a rappresentare un pericolo pubblico non consentono la fruizione nè religiosa nè artistica da parte dei cittadini, l'interrogante chiede di sapere i motivi di tanto ritardo, ben cinque anni, nella esecuzione delle opere di restauro e di completamento e se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente e necessario intervenire per accertare eventuali responsabilità, anche di ordine erariale, considerato che l'attuale struttura protettiva (transenne e impalcature) rappresenta un cospicuo onere giornaliero.

(4-07276)

MOLTISANTI. - *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* - Premesso che presso l'ispettorato provinciale di Ragusa si riscontra una continua e consistente riduzione dell'organico, la mancata attuazione delle norme sul decentramento amministrativo, la non informatizzazione degli uffici, l'aumento delle competenze e degli adempimenti propri degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente e necessario intervenire presso il governo regionale della Sicilia sollecitandolo affinchè disponga tutti gli atti necessari ed opportuni (trasferimento di personale, nuove assunzioni) a garantire il corretto funzionamento degli uffici dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, i quali non riescono ad istruire le numerose pratiche, malgrado il senso di responsabilità manifestato sempre dai dirigenti, dai funzionari e dal personale tutto verso le aspettative degli agricoltori sui quali ricadono le conseguenze negative, i ritardi, l'immobilismo determinati da siffatte carenze di organico.

(4-07277)

BONANSEA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani nel mondo.* - Premesso:

che il Governo italiano con approvazione del comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo del 20 marzo 1991 ha approvato un «progetto di regolazione e risanamento del Rio Matanza» nella Repubblica argentina per un importo di lire 51.828.511.000; la controparte risulta essere il Ministro dei lavori pubblici della provincia di Buenos Aires e le ditte aggiudicatarie esecutrici del progetto risultano essere la società Torno e la società Termomeccanica;

che il progetto dell'opera risulta essere stato discusso a lungo ed oggetto di indagini giudiziarie;

che risultano inoltre non essere stati completati i lavori di cui all'oggetto dell'appalto e sono ad oggi presenti in cantiere con evidenti segni di deterioramento numerose apparecchiature del costo di migliaia di milioni;

che risulta discutibile e desta perplessità la validità e l'utilità dell'opera,

si chiede di sapere:

quale sia stato (se era previsto) il parere della commissione tecnica italiana, che a suo tempo aveva esaminato ed approvato il progetto esecutivo; quale sia stato (se era previsto) il parere della commissione tecnica per il Ministero dei lavori pubblici argentino;

se fosse stata esperita a suo tempo regolare gara d'appalto e con quali criteri; se siano stati rispettati da parte delle ditte appaltatrici tutti gli obblighi contrattuali previsti nel capitolato e se siano stati rispettati i tempi di esecuzione dei lavori; qualora non fossero stati rispettati i tempi di esecuzione dei lavori quali siano i motivi e quali siano i provvedimenti assunti dal nostro Ministero;

se vi siano inadempienze da parte dell'ente ricevente il progetto di cooperazione;

se il Governo italiano non intenda fornire informazioni sui provvedimenti giurisdizionali in corso aperti dalle autorità argentine sul progetto e se vi siano iniziative giudiziarie in corso da parte italiana.

(4-07278)

IMPOSIMATO, DI BELLA, MICELE, BRIGANDÌ. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che nell'aprile del 1993 fu stipulato un contratto tra il comune di Maddaloni (Caserta) e l'associazione temporanea di imprese (ATI) formata dalla Colucci appalti spa mandataria e della Risan srl mandante, dopo che la stessa associazione temporanea di imprese era risultata aggiudicataria di una licitazione privata indetta dal comune di Maddaloni;

che dall'epoca del servizio si sono verificate da parte dell'ATI gravi inadempienze nella raccolta dei rifiuti, cosa che ha messo in pericolo la salute dei cittadini maddalonesi, già fortemente minacciata da molteplici fattori inquinanti;

che anzichè aderire alle continue diffide ad adempiere agli obblighi assunti la Risan srl si riteneva unica responsabile del «servizio di spazzatura» senza che il comune avesse perfezionato il nuovo atto giuridico;

che inopinatamente, in sede di richiesta di giudizio arbitrale, la Risan si autodichiarava, in violazione delle leggi, unica titolare del rapporto contrattuale,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se a seguito delle gravi e reiterate violazioni di legge da parte dell'ATI e della Risan srl il comune abbia provveduto alla revoca del rapporto contrattuale per responsabilità della stessa ATI;

se analoghi comportamenti illegittimi l'ATI, la Colucci e la Risan abbiano tenuto in altri comuni della provincia di Caserta, ove il problema della raccolta dei rifiuti solidi urbani è già molto grave.

(4-07279)

IMPOSIMATO, DI BELLA, BRIGANDÌ. - *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* - Premesso:

che il settore dell'urbanistica a Caserta è in gravissima crisi da molti anni non solo per l'insufficienza dell'assessore all'urbanistica ma anche per l'ostruzionismo sistematico di un ufficio tecnico il cui capo, ingegner Bruno Mariano, è plurindagato per gravi reati contro la pubblica amministrazione commessi proprio nell'esercizio delle sue funzioni;

che tutto questo continua a condizionare negativamente l'attività urbanistica e l'intera economia con grave danno non solo per gli imprenditori, ma anche e soprattutto per i lavoratori disoccupati e le aziende che lavorano nell'edilizia e con gravissimo discredito per l'intera amministrazione comunale;

che il sindaco ha il potere-dovere di applicare con estremo rigore la legge sugli impiegati civili dello Stato che prevede misure sanzionatorie, tra cui la sospensione, nei confronti dei funzionari inquisiti, specie per reati contro la pubblica amministrazione, e ciò al duplice scopo di evitare un possibile inquinamento delle prove proprio nei reati perseguiti dall'autorità giudiziaria e di consentire il corretto funzionamento di uffici delicati, quale l'ufficio tecnico comunale di Caserta;

che sullo stesso dottor Mariano venne formulato un giudizio severo dal commissario prefettizio *pro tempore* dottor Guido Nardone,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quale sia lo stato dei procedimenti penali pendenti contro l'ingegner Bruno Mariano e se lo stesso sia stato sospeso dall'autorità giudiziaria;

se il sindaco di Caserta abbia adottato provvedimenti disciplinari nei confronti dell'ingegner Bruno Mariano e di altri funzionari indagati del comune di Caserta;

se provvedimenti cautelari siano stati adottati dall'autorità giudiziaria di natura interdittiva.

(4-07280)

ROMOLI. - *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso:

che è giunta l'allarmante notizia secondo la quale il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 10 ottobre 1995 avrebbe firmato un decreto ministeriale, al cui articolo 1 la definizione di «corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche» dell'Università degli studi di Trieste, con sede a Gorizia, muta in «corso di laurea in scienze internazionali»;

che le autorità accademiche sostengono che detta nuova definizione declasserebbe il corso di laurea di Gorizia, dimezzandone il numero di esami ed eliminando la selettività garantita dal cosiddetto numero chiuso;

che il corso di laurea ha sino ad oggi portato i suoi laureati ad un'elevatissima qualità nella preparazione, con sbocchi professionali non soltanto nel delicato ed importante ambito della diplomazia,

si chiede di sapere:

se corrispondano al vero dette notizie;

quali siano le ragioni per cui il Ministro in indirizzo abbia ritenuto di adottare, senza alcuna consultazione preliminare con gli organi parlamentari nè con le istituzioni accademiche, questo provvedimento, che dequalificherebbe ingiustamente un corso che ha ottenuto rilevanti e qualificati risultati, riscontrando unanimi apprezzamenti e consensi in ambito internazionale;

come il Governo intenda impedire, con rigoroso tempismo, che la declassificazione venga effettuata.

(4-07281)

CADDEO. - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che il 20 ottobre 1991 venne stipulato un accordo tra Enichem e FULC che preveceva la chiusura degli impianti dell'ex Fibre Acriliche di Villacidro, in provincia di Cagliari, ed il reimpiego dei lavoratori in attività industriali alternative;

che quest'accordo era il frutto di una lotta dei lavoratori condotta anche con una lunga occupazione della ciminiera della fabbrica;

che l'accordo prevedeva il mantenimento del 50 per cento dell'attività produttiva, l'impegno dell'Enichem a ricercare imprenditori per realizzare attività industriali alternative, il trasferimento di una parte delle maestranze da Villacidro agli impianti di Assemini, interventi di tipo sociale per gli operai con i requisiti previsti dalle leggi;

che l'Enichem ha disatteso gli impegni ed ha comunicato la chiusura degli stabilimenti;

che per protesta i lavoratori hanno occupato nuovamente e ininterrottamente la ciminiera dal 27 novembre 1991 al 22 gennaio 1992;

che successivamente venne stipulato un nuovo accordo che prevedeva la fermata degli impianti, la conferma degli impegni sottoscritti, la mobilità prevista dalla legge n. 223 del 1991, le dimissioni volontarie, ma anche la realizzazione di due nuove iniziative industriali: l'Auschem e la Multiproget;

che gli accordi furono ulteriormente disattesi e per reclamarne il rispetto i lavoratori occuparono per una terza volta la ciminiera;

che il 26 ottobre 1994 l'Enichem in cambio delle precedenti due iniziative sostitutive ha presentato una nuova proposta, la Poliplastica del Vomano,

che a distanza di tanto tempo l'Enichem non ha realizzato neppure questa iniziativa e continua a frapporre ostacoli al nuovo insediamento;

che i lavoratori sono stati perciò obbligati a scendere in agitazione con quattro di loro che hanno condotto a lungo lo sciopero della fame;

che a seguito dell'azione della regione sarda e addirittura del Presidente della Repubblica è ripreso il confronto tra le organizzazioni sindacali, la regione, l'Enisud e l'Enichem che ha portato ad un accordo il 16 novembre scorso;

che l'accordo del 16 novembre 1995 ha impegnato l'Enisud e l'Enichem a sottoscrivere entro il 30 novembre un nuovo accordo con la Poliplastica del Vomano (società del gruppo Ratti) per la cessione dei capannoni e per agevolare il trasferimento di una parte dei lavoratori nella Poliplastica e di un'altra quota di venti addetti all'ENI Ambiente e all'Enichem di Macchiareddu;

che neppure questo impegno è stato mantenuto e di fronte ai lavoratori, alle loro organizzazioni sindacali e alla più generale opinione pubblica questo appare un ennesimo voltafaccia ed una presa in giro inaccettabile;

che si impone l'affermazione di un atteggiamento di serietà rispettoso della responsabilità dimostrata coi fatti dai lavoratori e dalle loro organizzazioni sindacali,

si chiede di conoscere quale iniziativa si intenda assumere per sbloccare la situazione ed in particolare per far sì che Enisud ed Enichem rispettino gli impegni ripetutamente assunti, procedendo alla cessione dei capannoni alla Poliplastica del Vomano e al trasferimento dei lavoratori all'ENI Ambiente e all'Enichem di Macchiareddu.

(4-07282)

ORLANDO. - *Ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che il signor Vittorio De Benedictis, «internato» nel carcere di Sulmona (L'Aquila), ha elaborato un progetto di costituzione di società impegnate nella produzione serigrafica;

che l'ostacolo fondamentale alla concretizzazione dello stesso progetto è rappresentato dall'impossibilità di disporre di locali adeguati a basso costo;

che la realizzazione avrebbe un indubbio significato sociale, oltre che, auspicabilmente, economico;

che tutti i tentativi finora esperiti non hanno prodotto risultati,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano attivarsi per ricercare presso gli organi competenti, verificata la flessibilità del progetto, una soluzione positiva in grado di concretizzare lo stesso.

(4-07283)

SERRA. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che diverse USL, di cui un esempio è la USL 1ª Imperiese, attribuiscono agli addetti al servizio di guardia medica il compito di effettuare le constatazioni di decesso;

che nel caso specifico della USL 1ª Imperiese il compito di effettuare le constatazioni di decesso per gli addetti al servizio di guardia medica è stato ribadito attraverso l'ordine di servizio n. 7 del 15 novembre 1995;

che, come riportato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 41 del 1991, tra i compiti del medico di guardia medica non rientrano le attività di medico necroscopo e di polizia mortuaria in genere;

che, nel caso specifico di Imperia, sono state emanate delibere dell'assessore regionale alla sanità della Liguria che vietano tassativamente, in virtù della normativa vigente, che la guardia medica

sia impiegata per fare le constatazioni di decesso, pena i rischi anche penali derivanti da questo sviamento istituzionale di funzioni;

che il compito di constatazione di decesso dei pazienti non è attribuibile ai medici addetti all'emergenza territoriale anche ai sensi del disposto dell'accordo collettivo del servizio di guardia medica, ma bensì è attribuibile ai medici del servizio di igiene pubblica addetti a questa particolare funzione;

che solo in assenza del necroscopo, e per ordine dell'autorità giudiziaria, l'accertamento può essere eseguito da qualsivoglia medico,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno verificare la legittimità dell'ordine di servizio menzionato e, nel caso tale legittimità non fosse riconosciuta, attivare le procedure al fine di annullare il relativo provvedimento affinchè siano evitate le possibili gravi conseguenze che da esso possono scaturire;

se e con quali strumenti si intenda intervenire affinchè il servizio di guardia medica, istituito al fine di garantire interventi d'urgenza sanitaria, non venga distolto dalle funzioni istituzionali originarie con l'utilizzo per compiti aggiuntivi o diversi a discapito della tutela della salute dei cittadini.

(4-07284)

PREIONI. - *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri e per gli italiani nel mondo.* - Si chiede di sapere:

se sia vera la notizia riportata su un giornale del Canton Grigioni - Svizzera, come di seguito descritta:

«La segnalazione di un attento cittadino permette di fermare degli illegali. - La tempestiva segnalazione da parte di una persona residente nella zona di confine ha permesso alle guardie di confine in servizio nella Val Monastero di fermare quattro persone provenienti dal Kossovo, entrate illegalmente. Due altri cittadini dell'ex Jugoslavia, con permesso di residenza nel nostro paese, fortemente sospettate di fungere da passatori, hanno dovuto essere lasciati proseguire per mancanza di prove. Le quattro persone sono state consegnate alla polizia cantonale, la quale dopo i dovuti accertamenti le ha consegnate alle autorità di frontiera italiana.

Cogliamo l'occasione per ringraziare la popolazione di confine per l'aiuto che ci dà a combattere la crescente criminalità e speriamo di poter contare anche in futuro sul vostro appoggio.

Guardie di confine
caposettore Samedan»;

a quale «autorità italiana» siano state «consegnate» le quattro persone menzionate e che cosa sia avvenuto a seguito della consegna;

se gli stessi siano entrati clandestinamente in Italia e quali provvedimenti si intenda adottare a loro carico.

(4-07285)

BELLONI, FRONZUTI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che la dotazione organica del profilo professionale n. 174/A di direttore di cancelleria del Ministero di grazia e giustizia, determinata con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 aprile 1995 pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 10 del 31 maggio 1995 è stata fissata in 2.050 posti;

che alla data del 1° gennaio 1994 prestavano servizio 1.516 funzionari di tale qualifica, come risulta dal ruolo di anzianità del personale edito dall'Istituto poligrafico dello Stato per conto del Ministero di grazia e giustizia nel corso del corrente anno 1995;

che anche a non voler considerare i collocamenti a riposo intervenuti dal 1° gennaio 1994 ad oggi, e tenute presenti le due qualifiche superiori pur inserite nelle dotazioni organiche del profilo professionale di cui trattasi, i posti vacanti di direttore di cancelleria assommano, quanto meno, a 335 unità,

si chiede di conoscere i motivi per i quali il Ministro in indirizzo, e per esso la Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali, per tutti questi anni, non abbia ritenuto di formalizzare alcuna procedura concorsuale per il passaggio dalla ottava alla nona qualifica funzionale e se non ritenga di dover provvedere, con la urgenza che la situazione e le legittime aspettative dei funzionari di cancelleria sembrano richiedere, a porre in essere tutte le iniziative necessarie alla copertura delle vacanze nella citata qualifica.

(4-07286)

MACERATINI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che il decreto interministeriale Tesoro-Poste ha improvvisamente ritenuto la necessità e l'urgenza di adeguare la remunerazione del risparmio postale provvedendo alla modificazione dei tassi di interesse sullo stesso;

che invece si ritiene nè necessario nè urgente ridurre i tassi di remunerazione sui risparmi postali perchè si colpisce una fascia di risparmiatori sani e che accompagnano la loro scelta su un tipo di risparmio medio, certo e non speculativo con sentimenti di fiducia conseguita in decine di anni di puntuale e fecondo lavoro dei dipendenti della ex amministrazione postale ed ora dell'Ente poste italiane;

che in conseguenza i risparmiatori, traditi, si indirizzeranno alle banche attente a cogliere ogni respiro di guadagno sulla povera gente;

che il diminuito afflusso della utenza contribuirà a ridurre non solo la fiducia nell'Ente poste italiane, ma inevitabilmente manderà a spasso migliaia di lavoratori non più necessari all'espletamento delle attività relative alla gestione dei risparmi postali;

che di riflesso la Cassa depositi e prestiti non potrà più avvalersi di disponibilità per concedere mutui a comuni, province e regioni e quindi verrà meno un servizio altamente sociale,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi di necessità e urgenza che hanno promosso la emanazione del decreto in parola;

se e in che misura potranno beneficiare le banche e se anche a queste sia stata ridotta la remunerazione sui risparmi;

se tale decisione sia il frutto di una volontà politica dell'attuale Governo di perseverare nella distruzione dei sani valori come quelli po-

stali a beneficio di altri enti coinvolti per scarsa vigilanza in macroscopici tracolli a danno di cittadini golosamente invogliati a migliori guadagni;

se tale manovra non sia stata indirizzata, anche, a convogliare l'utenza verso il risparmio di Stato, BOT e CCT che, notoriamente e chissà per quali pressanti necessità nascoste, offre i maggiori tassi di interesse sui risparmi;

se non si ritenga, infine, di annullare gli effetti del decreto in parola, restituendo all'Ente poste italiane quel ruolo di sana gestione del risparmio.

(4-07287)

CUSIMANO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro.* - In merito alla vicenda dei 65 impiegati dello Stato, a suo tempo comandati, in via provvisoria, a ricoprire l'incarico di segreteria delle commissioni mediche periferiche, con provenienza da tutte le amministrazioni statali;

considerato:

che ora con decreto-legge n. 320 del 1995, articolo 15, reiterato con decreto-legge n. 411 del 1995, articolo 8 (in attesa di conversione), è previsto che il ruolo speciale che si vuole costituire per tali segreterie venga ricoperto dal personale assunto dal Ministero del tesoro con contratto a tempo determinato e dal personale dichiarato in mobilità da tutte le amministrazioni statali, escludendo, di fatto, tutto il personale comandato;

che, a seguito di reiterate proteste degli interessati, la Direzione generale ha preparato un emendamento *ad hoc*, bocciato però dagli uffici legislativi del tesoro e della funzione pubblica, che, al massimo, sarebbero disponibili a far transitare nei ruoli speciali, in aggiunta a quanto previsto dal decreto-legge in questione, il solo personale comandato dal Ministero del tesoro (322 unità) con esclusione del personale comandato dalle altre amministrazioni (65 unità),

di fronte ad un atteggiamento incomprensibile e discriminatorio, in attesa di presentare il relativo emendamento in sede di conversione del decreto-legge, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda provvedere con proprio emendamento e tranquillizzare così i dipendenti in questione assicurando, nel contempo, alle commissioni mediche periferiche una comprovata professionalità.

(4-07288)

MOLINARI. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che di recente gli organi nazionali della stampa hanno dato notizia del provvedimento di «rimozione dall'incarico» dell'ispettrice nazionale delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana;

che profonda preoccupazione e grave perplessità sono state espresse dai vertici istituzionali della componente dei volontari del soccorso della Croce rossa italiana, resisi interpreti del grave turbamento degli oltre 50.000 iscritti;

che tale provvedimento si appalesa come intollerabile censura nei confronti dell'intero Corpo nazionale delle infermiere volontarie, la cui gloriosa tradizione di attività è vanto per tutta la Croce rossa italiana;

che è altresì evidente l'inopportunità dell'assunzione di siffatta decisione nelle more della dichiarata, imminente entrata in vigore del nuovo statuto in quanto legittima, nell'opinione pubblica, sospetti circa un disegno di lottizzazione delle componenti volontaristiche in previsione delle elezioni dei nuovi organi statutari della Croce rossa italiana, con gravissimo danno per l'immagine dell'associazione, già sin troppo logorata,

l'interrogante chiede di conoscere i motivi che abbiano indotto il commissario straordinario della Croce rossa italiana all'assunzione di un provvedimento che non ha precedenti nella storia del Corpo nazionale delle infermiere volontarie al fine di fugare ogni sospetto e perplessità.

(4-07289)

MAGLIOCCHETTI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che è stato indetto un *referendum* in materia di «contratto scuola», recentemente siglato dai sindacati confederali, per il personale della scuola;

che il *referendum* è stato indetto, nel pieno rispetto delle norme di legge, dal più rappresentativo dei sindacati della scuola, lo SNALS, mediante consultazione «personale» e «diretta» di tutti gli operatori del comparto;

che un *referendum* su un altro contratto è stato promosso in passato dai sindacati confederali in un clima di costruttiva cooperazione, avvalendosi di un atteggiamento collaborativo da parte dell'amministrazione centrale,

l'interrogante chiede di conoscere:

le ragioni per le quali si consente ai sindacati confederali e alle loro organizzazioni periferiche di fare ricorso a manovre intimidatorie, atte ad impedire una libera manifestazione di pensiero;

quali provvedimenti urgenti si intenda assumere per garantire l'ordinato svolgimento di una consultazione finalizzata a promuovere un più elevato coinvolgimento degli operatori scolastici nelle problematiche contrattuali e di riforma della scuola.

(4-07290)

MAGLIOCCHETTI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che valutazioni autorevoli, in sede tecnica, sottolineano che parti significative del contratto per il personale della scuola violano i presupposti essenziali della libertà di insegnamento tutelata dall'articolo 33 della Costituzione;

che lo SNALS - per la sua responsabilità di sindacato maggiormente rappresentativo del mondo della scuola - ha impugnato in sede giurisdizionale quelle parti del contratto che entrano in conflitto con lo spirito e la lettera della Carta fondamentale,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti intenda assumere il Governo per approfondire ed eventualmente riaprire una trattativa che elimini le ragioni di un contenzioso così delicato e grave.

(4-07291)

MAGLIOCCHETTI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che il *referendum* popolare ha abrogato l'articolo 47 del decreto legislativo n. 29 del 1993;

che l'abrogazione di dette norme, annullando le rappresentanze sindacali, postula un provvedimento che sancisce nuove procedure connesse all'efficacia del mandato,

l'interrogante chiede di conoscere:

le ragioni e la legittimità del ricorso dell'ARAN in merito alla proroga di sessanta giorni per l'efficacia degli effetti abrogativi del *referendum* popolare solamente per tale specifica pronuncia;

se non si ritengano nulli (o annullabili) gli atti sottoscritti dalle rappresentanze sindacali in data 4 agosto 1995 in una situazione di evidente illegittimità;

se non si ritenga, anche per questa ragione che ha dato motivo di impugnativa del contratto per la scuola nelle sedi giurisdizionali, di disporre per la riapertura delle trattative sul contratto anche in vista della riformulazione dei criteri e delle forme della rappresentanza sindacale abilitata a sottoscrivere accordi validi *erga omnes*.

(4-07292)

MAGLIOCCHETTI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che lo SNALS - il più rappresentativo sindacato della scuola - ha promosso un *referendum* «personale» e «diretto» fra tutti gli operatori scolastici in ordine al contratto;

che stanno affluendo - nonostante i tentativi di intralciare e fuorviare il corretto svolgimento della consultazione da parte delle organizzazioni confederali - risposte che verranno rigorosamente vagliate ed ufficializzate,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare, qualora il responso referendario risultasse ampiamente negativo per il contratto sottoscritto dai sindacati confederali mediante formalità considerate illegittime.

(4-07293)

SERENA. - *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* - Premesso:

che nel comune di San Zenone degli Ezzelini, in provincia di Treviso, l'amministrazione comunale in carica prima delle elezioni amministrative del 23 aprile 1995, non esistendo un piano regolatore generale, ma essendo ancora in vigore un piano di fabbricazione, avrebbe cercato di aggirare la legge regionale n. 61 del 1985 che impediva di approvare nuovi piani di lottizzazione in assenza di Piano regolatore generale, utilizzando gli atti unilaterali d'obbligo al fine di realizzare opere di urbanizzazione difformi dagli *standard* urbanistici;

che tali atti unilaterali d'obbligo sarebbero stati utilizzati per concedere nuovi interventi edilizi, che nascondevano in realtà lottizzazioni abusive, in ampie zone libere di tipo B (di completamento) presenti nel comune citato;

che i piani di lottizzazione non venivano discussi in consiglio comunale per poi essere approvati al Coreco, bensì venivano deliberati dalla giunta e direttamente realizzati;

che questo modo di procedere andava a compromettere gli sviluppi futuri del comune;

che un altro punto di contrasto con le norme urbanistiche in vigore si sarebbe realizzato relativamente alle zone F, che sono di interesse pubblico, grazie ad una quantomeno «discutibile» interpretazione del termine «edificio annonario» nel senso di «edificio aperto al pubblico», poichè si è proceduto alla edificazione di edifici privati (di tipo commerciale-direzionale) poi trasformati, grazie ad un cambio di destinazione d'uso senza opere, in residenze abitative private,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno che debbano essere svolte indagini dirette ad accertare se il comportamento degli amministratori della precedente gestione comunale sia stato a norma di legge.

(4-07294)

GEI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che negli aeroporti italiani, a differenza di quanto avviene in quelli stranieri, il controllo con il *metal detector* dei bagagli è affidato alla polizia di Stato;

che questo fatto, a causa di scarsa organizzazione o di carenza di personale, comporta spesso disagi, in particolare a Milano-Linate, dove il non utilizzo di tutti i varchi e *metal detector* crea code di passeggeri e ritardi alla partenza degli aerei;

che, nonostante la legge 28 febbraio 1992, n. 217, all'articolo 5 preveda l'affidamento in concessione dei servizi di sicurezza in ambito aeroportuale sotto il controllo della polizia di Stato, nulla è stato fatto, dando un servizio scadente e sprecando agenti di polizia meglio utilizzabili in altre incombenze,

l'interrogante chiede di sapere se si intenda dare attuazione celermente a quanto previsto dalla succitata legge n. 217 del 1992, affidando il controllo dei bagagli a personale idoneo della società di gestione aeroportuale, così come avviene negli altri paesi, rendendo più efficace il servizio, e se nel frattempo non si intenda migliorare il servizio prestato dalla polizia di Stato, in particolare all'aeroporto di Milano-Linate.

(4-07295)

WILDE. - *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici e dell'ambiente e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* - Premesso:

che nel comune di Leno (Brescia) sono in fase di approvazione definitiva, da parte del consiglio comunale, le osservazioni alla variante al piano regolatore generale e una di queste mira al cambio di destinazione d'uso da produttivo a commerciale di un intero lotto inserito in piena zona di attività produttive;

che il mappale prima dell'insediamento era di metri quadrati 9.070, mentre l'osservazione è riferita a 9.350 metri quadrati; in realtà l'area a disposizione sembrerebbe essere di 7.800 metri quadrati ed il fabbricato dovrebbe essere di 4.790 metri quadrati; quest'area è, dun-

que, di circa 7.800 metri quadrati e dovrebbe poter essere coperta per il 50 per cento pari a 3.900 metri quadrati; è interessante notare che per far accogliere l'osservazione alla regione e quindi obbligandola a non attuare una variante si definiscono e si dividono gli interni a proprio piacimento, attuando di fatto un centro integrato; interessante è altresì notare che se si delinea anche una superficie globale di 1.499 metri quadrati si supera il limite massimo oltre il quale occorre il nulla osta regionale;

che nel caso suindicato l'area dovrebbe avere 4.790 metri quadrati di spazio per servizi, verde e parcheggio, dei quali il 50 per cento a parcheggio pubblico;

che è noto che molti comuni sono propensi a spingere iniziative del genere in quanto gli oneri recano forti incameramenti e permettono di portare i loro bilanci in attivo, ma nello stesso tempo favoriscono anche una forte spianificazione del settore commerciale;

che un piano per investimenti produttivi trasformato ed utilizzato in questo modo potrebbe dare atto ad una sostanziale *deregulation* che aggirerebbe il nulla osta regionale, per cui tutto sarebbe deciso dal comune, ma date le dimensioni dell'intervento l'interesse è e dovrebbe essere sovracomunale per cui si potrebbe danneggiare anche l'economia del commercio dei paesi limitrofi,

si chiede di sapere:

se corrisponda a verità che il sindaco abbia già preso accordi in merito alla concessione del centro commerciale ed abbia provveduto a far redigere un progetto di massima, visto che la proposta di revisione di un piano regolatore generale o variante dello stesso dovrebbe essere segreta, e se tale comportamento sia lecito e trasparente;

se l'*iter* sia regolare anche in relazione alla scadenza dei termini;

se tale progetto comporterà una revisione della viabilità ed un necessario ampliamento del parcheggio da adibirsi a centro commerciale o zona commerciale e se a tale area sarà accorpato dello spazio pubblico e quindi se in tal caso il comune favorirebbe interessi privati;

cosa preveda il piano commerciale e se esista un piano urbano del traffico.

(4-07296)

WILDE. - *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dell'ambiente, delle finanze e della sanità.* - Premesso:

che l'11 dicembre 1995 il Ministro dell'ambiente, rispondendo all'interrogazione dello scrivente 4-00168 del 7 ottobre 1994, evidenziava che il protocollo d'intesa tra Ecoservizi spa, regione, provincia e comune di Brescia con i relativi elaborati è stato firmato dalle parti interessate come risulta dalla delibera della giunta provinciale n. 198/19/94 del 22 novembre 1994;

che il Ministro inoltre riferiva che le indagini sulla qualità delle acque di scarico dell'azienda Ecoservizi vengono effettuate periodicamente dagli enti preposti, ma non rispondeva su quali siano i risultati nonostante le richieste in merito;

che il Ministro evidenziava che la zona di rispetto (fascia di 200 metri) non è rispettata ma che l'apertura della ditta Ecoservizi è stata

autorizzata dalla regione Lombardia precedentemente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988 mentre dal punto di vista urbanistico confermava che pur non essendo compatibile con la destinazione prevista del piano regolatore generale comunale, in base all'articolo 3-*bis* della legge n. 441 del 1987, la realizzazione di detto impianto è stata consentita in quanto venne considerata variante urbanistica;

che in data 11 aprile 1995 l'assessore all'ambiente, dottor Paccani, ha presentato in consiglio comunale a Brescia una relazione sulla Ecoservizi relativa all'*iter* procedurale che la pratica ha seguito fino a quella data, dalla quale si evince:

che la giunta provinciale con propria delibera del 22 novembre 1994 non ha approvato il protocollo d'intesa ma ha deliberato di prenderne atto;

che la delibera della giunta regionale n. 60873 del 13 dicembre 1994 dispone testualmente: «ritenuto che l'avvenuta approvazione del protocollo d'intesa supera le motivazioni espresse dal TAR per la concessione della sospensiva del provvedimento autorizzativo regionale dell'11 aprile 1994...» ma si fa rilevare che tale affermazione non è esatta in quanto la provincia ha solo preso atto del protocollo e non lo ha approvato ed il comune a quella data non lo aveva ancora approvato;

che esiste una sospensiva concessa dal TAR in data 18 novembre 1994 rispetto all'efficacia del provvedimento autorizzativo che è stata impugnata davanti al Consiglio di Stato da parte della ditta Ecoservizi;

che la ditta avrebbe dovuto inoltrare una nuova istanza di autorizzazione e la giunta regionale avrebbe dovuto emettere un nuovo provvedimento autorizzativo, ma ciò non sembra essere avvenuto;

che l'attività di ristrutturazione interna, autorizzata con delibera 5 agosto 1993, anche questa impugnata davanti al TAR, riattiva alcune linee di lavorazione che erano state sospese; tra l'altro è importante notare che il protocollo d'intesa riguarda *standard* produttivi fissi e determinati;

che da più parti si insiste per la sollecita sistemazione *in loco* di una cabina per il monitoraggio dell'aria secondo la proposta di Paccani che ritiene quest'attività ad altissimo rischio, ma si temporeggia,

si chiede di sapere:

visto che la risposta del Ministro dell'ambiente risulta essere in pieno contrasto rispetto alle considerazioni dell'assessore Paccani, se le informazioni date al Ministro stesso siano da ritenersi comunque esatte e, in caso negativo, di chi sia la responsabilità;

se la zona di rispetto e la destinazione urbanistica non furono allora rispettate visto che la regione procedeva ad entrambe le autorizzazioni, nonostante le proteste dei cittadini della zona e le segnalazioni di odori e fumi, come mai si sia proceduto a concedere ulteriori stoccaggi come previsto dalla convenzione, senza tra l'altro ottemperare alle esigenze d'impatto ambientale, e se al riguardo esistano responsabilità;

se la posizione dell'allora vicepresidente della regione Lombardia, dottor Marchioro, risulti essere trasparente visto che egli risulterebbe essere stato socio del Calubini, titolare della Ecoservizi;

come mai non si sia mai attuata la sistemazione della cabina di monitoraggio dell'aria come proposto dal dottor Paccani e nell'allegato tecnico del protocollo d'intesa.

(4-07297)

DEMASI, COZZOLINO. - *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente e delle finanze.* - Premesso:

che il decreto-legge n. 641 del 1994 e successivi hanno disciplinato il condono edilizio;

che essi prevedevano la documentazione idonea all'accettazione delle domande di concessione o autorizzazione in sanatoria;

che, in conformità di essi, l'amministrazione comunale di Salerno invitava gli interessati ad inoltrare le domande ed indicava la documentazione necessaria all'accettazione di esse;

che, a distanza di un anno ed a documentazioni acquisite, sembra che l'amministrazione comunale di Salerno si accinga a chiedere agli interessati ben quarantuno documenti integrativi di quelli esibiti;

che il tempo per la esibizione sarebbe di soli trenta giorni successivi alla richiesta da parte del comune;

che esso, a causa della laboriosità dell'approntamento, è insufficiente;

che, pertanto, la formulazione della nota che l'amministrazione *de quo* starebbe per inviare sembrerebbe studiata al fine di disincentivare gli istanti nei confronti delle possibilità consentite dal decreto-legge n. 651 del 1994 e successivi;

che essa sembra in controtendenza con la volontà del legislatore che, attraverso l'autocertificazione, ha voluto semplificare l'*iter* procedurale del condono edilizio,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se si intenda accertare la veridicità delle esposte intenzioni dell'amministrazione comunale di Salerno in tema di condono edilizio;

in caso affermativo, se si intenda intervenire per rimuovere gli ulteriori ostacoli da questa frapposti alla conclusione delle pratiche di condono edilizio.

Quanto sopra anche in considerazione della inutilità della paventata richiesta stante la conclusione della nota in approntamento che reciterebbe: «... Si avverte, infine, la SV che, nel caso di mancata integrazione di quanto sopra, si procederà, comunque, ad esaminare la predetta istanza di condono edilizio...».

(4-07298)

MATTEJA, PODESTÀ, BRICCARELLO. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che con decreto-legge n. 553 del 1994, reiterato con modificazioni dal decreto-legge n. 654 del 1994 e definitivamente convertito dalla legge n. 724 del 1994, sono state introdotte deroghe al blocco delle pensioni di anzianità per le seguenti situazioni:

a) per i lavoratori dipendenti del settore privato che, in possesso dei requisiti di legge per il pensionamento anticipato, siano cessati dal lavoro entro il 30 settembre 1994 come attestato dalla certificazione del datore di lavoro di cui alla successiva lettera *b)*, semprechè dalla

predetta data non prestino attività lavorativa. Tale ultima condizione deve risultare dalla documentazione agli atti degli enti di previdenza o, in mancanza, dalla dichiarazione di responsabilità dell'interessato rilasciata, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, all'atto della presentazione della domanda di pensionamento anticipato;

b) per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno presentato ai rispettivi enti di previdenza domanda di pensionamento anticipato in data antecedente al 28 settembre 1994 e che, in possesso dei requisiti di legge per il pensionamento anticipato, siano cessati dal lavoro entro il 30 settembre 1994; la cessazione entro il termine anzidetto deve risultare dalla documentazione agli atti degli enti di previdenza ed essere certificata dal datore di lavoro mediante espressa dichiarazione di responsabilità;

c) per i lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 28 settembre 1994, nonchè per i lavoratori per i quali a tale data sia in corso il periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto di lavoro, semprechè la comunicazione di preavviso risulti certificata dal datore di lavoro mediante espressa dichiarazione di responsabilità;

d) per i lavoratori dipendenti da imprese cui è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in base alle procedure avviate ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni ed integrazioni, anteriormente alla data del 31 dicembre 1994;

e) per i lavoratori che fruiscano alla data del 28 settembre 1994 dell'indennità di mobilità, ovvero collocati in mobilità in base alle procedure avviate antecedentemente a tale data ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni;

f) per i lavoratori dipendenti dagli enti di cui al decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e al decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 602; per i lavoratori dipendenti da altri enti o imprese per i quali siano avviati processi di ristrutturazione e risanamento previsti da specifiche normative, nonchè per i lavoratori eccedenti degli enti locali per i quali sia stato approvato il bilancio riequilibrato da parte del Ministero dell'interno ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68;

che risulta che gli enti previdenziali dichiarino le deroghe e gli effetti delle stesse privi di ogni efficacia propugnando l'ipotesi interpretativa che la legge di riforma generale approvata dal Senato in data 4 agosto 1995 abbia di fatto e di diritto abrogato tutte le precedenti norme;

che quanto sopra è ovviamente contrario alla volontà del legislatore che con le norme di deroga ha voluto salvaguardare proprio quella componente che, più vicina alla maturazione del diritto, si sarebbe trovata in condizione estremamente critica per una applicazione troppo rigida delle norme;

che è questo il caso, ad esempio, di coloro che non solo sono iscritti nelle liste della disoccupazione per mancanza di lavoro e quindi privi delle risorse necessarie al loro sostentamento, ma che sono anche obbligati al pagamento della contribuzione volontaria per maturare il diritto alla pensione;

che l'atteggiamento interpretativo degli enti previdenziali risulta profondamente iniquo e c'è da chiedersi se il Parlamento ne sia al corrente, poichè in effetti riconduce agli stessi tempi ed alle stesse scadenze il diritto alla pensione sia per i lavoratori in servizio sia per quelli che rientrano tra le categorie di lavoratori in crisi o senza lavoro;

che non era certamente questa situazione che il legislatore ha inteso normare: è chiaro che per il soggetto iscritto alle liste di disoccupazione e che si trova in regime di contribuzione volontaria, o in cassa integrazione straordinaria o mobilità lunga, eccetera deve essere rispettata la norma di cui alla legge n. 724 del 1994 che permette di richiedere il pensionamento il mese successivo il perfezionamento del requisito di anzianità, con decorrenza della pensione dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda;

che la situazione, forse perchè addirittura paradossale, sta stranamente passando nella più totale indifferenza da parte delle forze politiche e sociali con gravissimo pregiudizio per coloro che già in situazione di difficoltà avevano dato corretto adempimento ai contenuti prima dei decreti-legge e successivamente della stessa legge n. 724 del 1994, i cui effetti e rapporti giuridici vengono totalmente ignorati;

che come nota di colore, per confermarne la imprevedibilità, lo stesso «Il Sole 24 ore» del mese di agosto 1995, che ovviamente non è autorizzato ad interpretare le norme, ma comunque ne costituisce affidabile riferimento, nella «Guida alle nuove pensioni» ha confermato le deroghe al blocco dei pensionamenti riepilogato e considerando vigente proprio la casistica dalla legge n. 724 del 1994,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti intenda intraprendere il Ministro in indirizzo affinchè gli enti previdenziali applichino la legge n. 724 del 1994.

(4-07299)

MATTEJA. - *Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della pubblica istruzione e della sanità.* - Premesso:

che il corso di laurea in scienze delle preparazioni alimentari (poi trasformato in scienze e tecnologie alimentari) è stato attivato nell'anno accademico 1964-1965, mentre l'ordine dei tecnologi alimentari è stato istituito solo nel 1994;

che il regolamento di esecuzione, che doveva essere emanato entro dodici mesi, non è tuttavia stato ancora realizzato;

che, inoltre, il titolo di studio in esame non è preso in considerazione dalle disposizioni che regolano l'accesso del personale nel Servizio sanitario nazionale, impedendo a questi laureati di operare, secondo la specializzazione posseduta, all'interno delle USL; ugualmente, il recente riordino delle materie di insegnamento e relativi titoli realizzato col decreto n. 334 del novembre 1994 ha dimenticato la laurea in esame,

l'interrogante chiede di sapere se tale situazione sia a conoscenza dei Ministri in indirizzo e, in caso affermativo, quali siano le loro intenzioni per superare le difficoltà indicate.

(4-07300)

MATTEJA. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso che secondo quanto pubblicato da alcuni quotidiani il Ministero di grazia e giustizia ha recentemente espresso, su richiesta della procura della Repubblica di Ravenna, un parere in base al quale i comuni italiani non potrebbero più fornire ai giornali elenchi nominativi delle persone censite ma soltanto dati numerici;

considerato che un tale atteggiamento non può essere dettato da effettive esigenze di tutela della riservatezza dei cittadini, visto che si tratta di dati che i giornali, da moltissimo tempo, pubblicano al solo scopo di fornire un servizio alla comunità locale, senza che da ciò possa derivare il minimo danno ad un qualsiasi individuo,

l'interrogante chiede di sapere quali ragioni abbiano indotto il Ministro in indirizzo ad una simile decisione, il cui unico risultato consiste nel privare i cittadini di un servizio che, soprattutto nei comuni di limitate dimensioni, ha un non indifferente valore sociale.

(4-07301)

DEMASI, COZZOLINO. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Premesso:

che i centri abitati che insistono sulla strada statale n. 163 «Amalfitana» lamentano, da anni, ricorrenti interruzioni della erogazione dell'energia elettrica;

che tale inconveniente, oltre al danno intrinseco alla sospensione di un servizio essenziale, determina gravi disservizi alle aziende turistiche che sostengono in maniera preponderante l'economia di zona;

che la frequenza delle interruzioni sembrerebbe scongiurabile mediante la posa di un cavo sotto il piano bitumato della strada statale n. 163 «Amalfitana» per la lunghezza di circa 7 chilometri;

che in tal senso sarebbero state avanzate richieste;

che anche la prefettura di Salerno avrebbe sollecitato l'intervento;

che, con fax del 10 novembre 1995, l'Ente nazionale per le strade - compartimento della viabilità della Campania - avrebbe espresso alla prefettura di Salerno parere negativo alla predetta posa;

che tale contrarietà sarebbe stata motivata dal rispetto delle previsioni di cui alla seguente normativa:

comma 7 dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 493 del 16 dicembre 1992;

articolo 7 della convenzione ANAS-Enel;

circolare ANAS n. 47 del 1987;

che la nota dell'Ente nazionale per le strade sottolinea, nel proprio fax, la mancanza di possibilità di deroghe alle norme citate;

che, comunque, fa presente di avere posto specifico quesito (protocollo n. 41590 del 23 ottobre 1995) alla propria direzione generale;

che alla data d'inoltro della presente interrogazione non risulta essere pervenuta risposta da parte della direzione generale al compartimento della viabilità per la Campania,

gli interroganti chiedono di conoscere se non si ritenga opportuno intervenire urgentemente:

sulla direzione generale dell'Ente strade affinchè venga autorizzata la posa del cavo risolutore sotto il piano bitumato della strada statale n. 163 «Amalfitana»;

sulla direzione generale dell'Ente strade per risolvere i gravi danni all'economia legati alle ricorrenti interruzioni dell'erogazione di energia elettrica nei centri interessati;

per ridurre i danni all'economia legati anche all'incertezza energetica;

per evitare di far pesare, quale colpa, sui cittadini la residenza in una zona la cui orografia e conformazione geografica non consentirebbero, a quanto sostiene l'Ente preposto, nemmeno la posa del cavo a 25 centimetri dal limite del piano bitumato nonostante ricorrano gli estremi della comprovata necessità.

(4-07302)

BAIOLETTI. - *Al Ministro della sanità e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* - Premesso:

che l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attualmente in vigore (decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1990, n. 314), all'articolo 9, relativo alle sostituzioni, così dispone: «Le unità sanitarie locali per i primi 30 giorni di sostituzione continuativa corrispondono i compensi al medico sostituito; dal 31° giorno in poi i compensi sono corrisposti direttamente al medico che effettua la sostituzione»;

che i rapporti economici tra medico sostituito e medico sostituto, disciplinati dalle norme del regolamento allegato *sub* lettera C all'accordo collettivo innanzi richiamato, di fatto subiscono travisamenti vessatori del *minus* (medico sostituto) con l'imposizione di condizioni di lavoro anche gratuito;

che si rende oltremodo necessario, al fine di prevenire atteggiamenti iugulatori dei medici sostituiti, modificare l'attuale accordo prevedendo la corresponsione dei compensi, al medico sostituto, direttamente da parte delle unità sanitarie locali e sin dall'inizio della sostituzione,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda intraprendere e quali provvedimenti adottare per sanare la situazione denunciata.

(4-07303)

GRIPPALDI. - *Ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* - Premesso:

che i produttori di nocciole hanno protestato, di recente, per la mancata vendita del prodotto a causa dell'ingresso, nel territorio nazionale, di nocciole turche di qualità sicuramente non pregiata come quella nazionale;

che, in particolare, l'amministrazione comunale di Roccella Valdemone, in provincia di Messina, si è resa interprete della situazione di grave crisi delle attività locali largamente vocate a tale produzione, invitando le autorità competenti ad affrontare il problema onde evitare conseguenze catastrofiche per tale settore agricolo rimasto unica fonte di reddito di una pluralità di comuni della provincia di Messina,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti si intenda adottare al fine di rimuovere, alle radici, le turbative, indotte nel mercato nazionale e locale delle nocciole, dall'arrivo di tale prodotto dall'estero.

(4-07304)

BERSELLI. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che l'accordo sottoscritto in sede ministeriale nel 1993 dopo la liberalizzazione delle frontiere prevedeva la creazione di ammortizzatori sociali per gli spedizionieri doganali, ovvero la creazione di una lista di mobilità e la cassa integrazione;

che oltre agli ammortizzatori sociali erano stati previsti corsi di riqualificazione;

che la cassa integrazione è stata attivata per tutto il 1993 e il 1994 e quindi protratta fino al mese di marzo 1996, sicchè fino a quell'epoca gli spedizionieri saranno coperti;

che, invece, i corsi di riqualificazione promessi dal Ministero delle finanze non sono mai partiti;

che l'accordo prevedeva infatti che i lavoratori del settore sarebbero stati assunti nella pubblica amministrazione e per la precisione nel Ministero delle finanze, trattandosi di lavoro attinente;

che, in particolare, nessuno si è preoccupato di bandire concorsi e di pensare a corsi di riqualificazione;

che nella seduta del 13 dicembre 1995 la Commissione finanze e tesoro del Senato della Repubblica ha approvato in sede deliberante il disegno di legge n. 743-*bis* avente come oggetto «Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali» che assicura giustamente un futuro ad una parte di essi, in possesso di particolare professionalità e di adeguato titolo di studio, senza però risolvere minimamente i problemi relativi a tutti gli altri e di cui sopra,

l'interrogante chiede di conoscere il pensiero del Ministro in indirizzo in merito ai clamorosi ritardi sopra denunciati e quali iniziative urgenti intenda porre in essere al fine di rispettare gli accordi a suo tempo sottoscritti, per garantire un futuro a tutti gli spedizionieri doganali che si siano trovati senza lavoro a seguito della liberalizzazione delle frontiere.

(4-07305)

PERIN, GIBERTONI, SCAGLIONE, BELLONI, POZZO. - *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani nel mondo.* - Premesso:

che il 5 novembre 1995 si sono svolte le elezioni del presidente e del Parlamento georgiano (per quest'ultimo ci sono stati dei ballottaggi due settimane dopo) e che Shevardnadze ha preso il 75 per cento dei voti alle elezioni presidenziali ed ha ottenuto la maggioranza assoluta in Parlamento dove sono entrati solo tre partiti (il partito comunista non

ha superato lo sbarramento del 5 per cento ed è, unico caso nell'Est europeo, fuori dal Parlamento);

che il 26 novembre il Presidente ha prestato giuramento in Parlamento e, successivamente, nel corso di una solenne cerimonia religiosa nella cattedrale del Mskheta celebrata dal Catholicos Ilia II, alla presenza delle rappresentanze diplomatiche di oltre 30 nazioni che hanno inviato i loro ambasciatori (tutti i paesi dell'Unione europea e paesi lontani come la Nuova Zelanda, il Canada e l'Indonesia);

che la sera precedente il giuramento il Ministro degli affari esteri ha offerto un ricevimento agli ospiti stranieri ed in quella sede è stato rilevato da parte dei rappresentanti del mondo diplomatico come l'Italia, anzichè inviare l'ambasciatore, fosse rappresentata dall'addetto commerciale;

che l'ambasciatore della Georgia presso lo Stato italiano aveva comunicato con nota verbale la sua presenza a Tbilisi per il giuramento;

che la Farnesina era informata dell'avvenimento,

si chiede di sapere il motivo di questo atteggiamento di scarso riguardo nei confronti di una nazione che ha, al contrario, una grande considerazione verso l'Italia, atteggiamento che non consente di avviare e consolidare la presenza italiana in una zona di grande interesse geopolitico, come avviene invece da parte degli altri numerosi paesi che sono già presenti con le loro ambasciate in Georgia (USA, Germania, Francia, Inghilterra, Cina, eccetera).

(4-07306)

MODOLO, GUBBINI, BARRA, VOZZI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che anche anteriormente alla data del 31 dicembre 1989, termine inizialmente fissato dalla legge n. 142 del 1990 per considerare valide le iniziative dei comuni per l'istituzione di nuove province, i comuni di Foligno (delibera n. 326 del 5 maggio 1987), Cascia (delibera n. 126 del 16 settembre 1988), Cerreto di Spoleto (delibera n. 58 del 29 aprile 1988), Scheggino (delibera n. 75 del 27 settembre 1988) e Vallo di Nera (delibera n. 119 del 17 novembre 1988) avevano già adottato delibere consiliari per avviare formale iniziativa per l'istituzione di una nuova provincia comprendente il territorio dei comuni di Bevagna, Foligno, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Nocera Umbra, Spello, Trevi, Valtopina, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Spoleto, Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Vallo di Nera, tutti compresi nell'abitato territoriale della provincia di Perugia, già aggregati dalla regione nei comprensori «Valle Umbra Sud», «Spoletino» e «Valnerina» e recentemente compresi, insieme al comune di Gualdo Tadino, in un'unica USL;

visto che tutti i succitati comuni hanno adottato, nel periodo novembre-dicembre 1990, delibere consiliari con le quali hanno aderito alla iniziativa per l'istituzione di una nuova provincia nella regione Umbria;

considerato che il consiglio regionale dell'Umbria, in data 13 dicembre 1990, ha deliberato, con 22 voti favorevoli e 2 sole astensioni, il proprio parere favorevole, previsto all'articolo 63 della legge n. 142 del 1990 in ordine «alla istituzione nella regione Umbria di una terza provincia»

costituita dai territori e dalla popolazione dei comuni di cui in premessa;

ritenuto che per quanto riguarda la popolazione residente, compresa tra i 160.000 e i 170.000 abitanti, possa derogarsi dalla norma, così come consentito dal punto 2 dell'articolo 16 della citata legge n. 142 del 1990, in considerazione della particolarità del territorio che, articolato in 22 comuni, ha una superficie di 2.200 chilometri quadrati, del quale il 92,20 per cento è classificato montano, ed in considerazione che tali deroghe il Governo ha già concesso in occasione della istituzione delle ultime nuove province (Verbania ed altre);

sottolineato come le potenzialità e complementarietà territoriali e socio-economiche dell'ambito territoriale individuate nella sua effettiva dimensione di terza provincia sono idonee alla attivazione del processo di riequilibrio territoriale e del sistema di relazioni della popolazione residente, come dimostrato dalla istituzione di un'unica USL nello stesso ambito territoriale e come più volte sollecitato dagli enti locali preoccupati di non poter pienamente corrispondere al nuovo ruolo di istituzioni delegate della regione, qualora permanesse l'attuale squilibrio tra le due province umbre (Perugia con circa 700.000 abitanti, Terni di poco superiore ai 200.000 abitanti);

rilevato come, inspiegabilmente, il Consiglio dei ministri, di recente, abbia esaminato solo le richieste delle nuove province di Barletta, Fermo e Castrovillari, ignorando, appunto, la terza provincia umbra,

gli interroganti chiedono di sapere se il Governo intenda:

rendere manifesta la propria volontà sulla istituzione di nuove province, con decreti da emanarsi entro il 31 dicembre 1995;

esaminare la possibilità di chiedere al Parlamento una proroga di detto termine, qualora si rendessero necessarie ulteriori verifiche o il completamento dell'*iter* istruttorio per le già presentate richieste di nuove province;

rendere note le eventuali motivazioni per le quali non si è inteso o non si intende dar corso alla presentazione del decreto istitutivo della terza provincia umbra.

(4-07307)

ROGNONI, DANIELE GALDI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che il Ministro dell'interno, sulla base di quanto previsto sia dalla legge 1° aprile 1981, n. 121 («Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza»), sia dall'articolo 72 del regolamento di servizio dell'amministrazione della pubblica sicurezza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, con proprio decreto del 5 giugno 1990 istituiva per il personale della polizia di Stato, tanto per l'anzianità di servizio quanto per il merito di servizio, i seguenti riconoscimenti:

medaglia al merito di servizio;

croce per anzianità di servizio;

medaglia al merito di lunga navigazione;

medaglia al merito di lunga navigazione aerea;

medaglia commemorativa per la partecipazione ad operazioni di soccorso;

medaglia di commiato in argento;

che con circolare della direzione centrale del personale del Dipartimento della pubblica sicurezza n. 333-A/9816.A (2) in data 6 dicembre 1991 venivano dettate le disposizioni attuative del decreto ministeriale sopra citato e precisate, per il personale appartenente ai vari ruoli, la competenza per la presentazione, l'istruttoria delle domande, la concessione dei riconoscimenti;

considerato:

che il 20 settembre 1994 e l'11 gennaio 1995 il SIULP della Liguria segnalava al Ministero dell'interno e al capo della polizia che nonostante fossero trascorsi diversi anni almeno in quella regione non si era conferito alcun riconoscimento agli aventi diritto;

che ciò si verificava pur disponendo dei necessari fondi nella misura di 15 milioni annui,

si chiede di sapere:

se al Ministro dell'interno risulti la situazione oggetto della presente interrogazione;

se intenda adottare gli opportuni provvedimenti per ovviare ai ritardi registratisi e per giungere al conferimento delle istituzioni onorifiche di servizio dopo oltre 5 anni.

(4-07308)

CAPPELLI. - *Ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia.* - Atteso che il cittadino extracomunitario Naucer Lakdar si è presentato unitamente all'avvocato di sua fiducia presso la procura della Repubblica di Savona denunciando l'appuntato dei carabinieri Rosario Lofiego ed il carabiniere Giovanni Di Francesco del comando compagnia dei carabinieri di Albenga per sequestro di persona, lesioni, falso e abuso d'ufficio;

rilevato che da tale denuncia scaturiva nei confronti dei due carabinieri una condanna da parte del tribunale di Savona nonostante che gli agenti della polizia stradale Emanuela Grosso e Antonio Damonte della sezione di Albenga avessero negato completamente il fatto;

preso atto che le percosse al citato Naucer Lakdar non erano state causate dai due carabinieri ma dalla rissa scaturita con un suo connazionale, certo Zoir, come testimoniato dal brigadiere Pierpaolo Valloni e dall'appuntato Mauro Di Vincenzo, inviati dalla centrale operativa per sedare la rissa in corso;

atteso che a tale episodio avevano assistito tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine intervenuti, cioè agenti della polizia stradale di Albenga, carabinieri dipendenti dalla compagnia di Albenga e due ragazze di cittadinanza italiana che accompagnavano i due extracomunitari;

rilevato infine che queste testimonianze non sono state giudicate attendibili dal citato tribunale facendo in modo che venisse pronunciata la condanna a carico dei citati militari,

si chiede di conoscere quali provvedimenti i Ministri in indirizzo, nei limiti delle loro competenze, intendano adottare per stabilire quale sia l'effettiva verità dei fatti, salvaguardando così il buon nome della giustizia e della benemerita Arma dei carabinieri.

(4-07309)

VELTRI. - *Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e degli affari esteri e per gli italiani nel mondo.* - Premesso:

che nel quadro della solidarietà internazionale l'Italia è impegnata nella ricostruzione dei territori dell'ex Jugoslavia;

che la formazione universitaria e l'attività di ricerca scientifica costituiscono elementi fondamentali di tale ricostruzione,

si chiede di sapere:

se non si intenda assumere impegni specifici e organici in tale direzione, con chiara identificazione di impegni e mezzi;

se non si ritenga opportuno e necessario il coinvolgimento delle competenti Commissioni parlamentari insieme ad organismi accademici e scientifici, al fine di delineare un idoneo programma di interventi e priorità; tutto ciò anche in considerazione dell'esistenza di rapporti di collaborazione da tempo in atto fra università italiane e istituzioni dell'ex Jugoslavia e al fine di consolidare - con un intervento qualificato e ben calibrato - le relazioni culturali e politiche esistenti

(4-07310)

VELTRI, BRUNO GANERI, RONCHI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* - Premesso:

che la legge n. 257 del 27 marzo 1992 recante «Normativa relativa all'impiego dell'amianto» prevede la redazione - da parte delle regioni - di un piano di protezione, smaltimento, decontaminazione e bonifica relativo alla difesa dai pericoli derivanti dall'amianto;

che il termine fissato dalle regioni per la redazione del piano è di 180 giorni ed è previsto un intervento sostitutivo - in caso di inadempienza - della Presidenza del Consiglio;

che la legge citata affida alle aziende sanitarie locali il compito di effettuare analisi dei rivestimenti degli edifici, al fine di effettuare l'eliminazione dell'amianto nocivo per la salute; alle aziende sanitarie stesse è fatto obbligo di istituire un registro delle localizzazioni dell'amianto negli edifici;

che la regione Calabria non ha ancora redatto il piano previsto dalla legge citata;

che una sola azienda sanitaria in Calabria ha finora istituito il registro previsto,

si chiede di sapere:

quali misure urgenti si intenda adottare per fronteggiare efficacemente la pericolosissima situazione;

se non si ritenga opportuno illustrare i motivi del mancato intervento del previsto potere sostitutivo;

quali azioni si intenda adottare per individuare responsabilità e inadempienze.

Tutto ciò in considerazione dell'altissimo rischio cui sono esposti i cittadini e in specie i minori, dal momento che pubblici edifici - fra cui asili e istituti scolastici - presentano con frequenza altissima l'impiego di amianto, oltre che per garantire il corretto e responsabile ruolo delle istituzioni.

(4-07311)

PIERONI, GIURICKOVIC. - *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani nel mondo.* - Premesso:

che la dittatura militare nigeriana, oltre a procedere all'esecuzione capitale degli oppositori, com'è avvenuto con l'assassinio del poeta ecologista Ken Saro Wiwa, morto per impiccagione dopo venti minuti di drammatica e straziante agonia, e con otto suoi compagni impiccati un mese fa; oltre a proteggere con le armi lo sfruttamento petrolifero del delta del Niger, che provoca la devastazione dell'ambiente e la distruzione dell'economia del popolo Ogoni, che sul delta ha sempre vissuto di pesca e agricoltura in piena autosufficienza; oltre a tenere sequestrato in carcere il presidente della repubblica regolarmente eletto Moshood Abiola con quotidiani rischi per la sua vita e per la sua integrità fisica; oltre a perseguitare tutte le voci di verità sugli efferati crimini del regime che usurpa il potere a Lagos, a cominciare dal premio Nobel Wole Soyinka, sta ponendo in essere le premesse per un vero e proprio genocidio;

che infatti il delta del Niger, dove agisce il consorzio petrolifero cui partecipa anche l'AGIP, è in corso di completa militarizzazione; il territorio degli Ogoni è un'area ormai circondata dalle truppe, nulla può più entrare o uscire: nè persone, nè viveri, nè medicinali,

si chiede di sapere:

come il Governo intenda agire per impedire che si compia un nuovo massacro etnico in Nigeria;

come intenda muoversi per evitare che il popolo Ogoni sia sequestrato dall'esercito garantendo i flussi per l'alimentazione, i primi soccorsi e le emergenze sanitarie;

quali provvedimenti intenda assumere per impedire che continui la devastazione del territorio del delta del Niger da parte del consorzio petrolifero cui concorre l'AGIP;

come intenda intervenire per la scarcerazione del presidente della repubblica nigeriana, per il ristabilimento delle libertà democratiche, per la tutela dei più elementari diritti umani.

(4-07312)

ROGNONI, DANIELE GALDI. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Premesso:

che la linea ferroviaria tra il comune di Casella e la città di Genova, esistente dal 1929, assicura il collegamento col capoluogo ligure di diversi comuni ubicati in Valle Scrivia, Valbrevenna e Valbisagno;

che l'orografia delle zone anzidette richiede necessariamente un collegamento ferroviario con Genova;

che, in forza di ciò, molte frazioni dei comuni toccate dalla ferrovia trovano possibilità di trasporto soprattutto con il treno Genova-Casella;

che l'esistenza della tratta ferroviaria risponde sia pure in modo insufficiente ad una larga utenza, in particolare di lavoratori e studenti;

considerato:

che risulta immotivata la decisione della società che ha in concessione la linea di cui sopra di sopprimere alcune delle fermate della linea medesima;

che tale decisione è stata assunta senza una preventiva consultazione con gli enti locali interessati;

che, in conseguenza di ciò, si sono venuti a creare seri disagi per coloro che sono stati privati del servizio di trasporto ferroviario,

si chiede di sapere:

se, a fronte di quanto rappresentato, il Ministero dei trasporti non intenda attivarsi per riconsiderare la questione;

se ciò non possa avvenire convincendo la società concessionaria a considerare la decisione assunta come una possibile interruzione di pubblico servizio;

se non si possano discutere con gli enti locali altre ipotesi legate al risanamento economico delle aziende di trasporto che, però, non può passare come atto autoritativo oltretutto senza migliorare minimamente la qualità del servizio prestato.

(4-07313)

BEVILACQUA, PRESTI, GALLOTTI, VEVANTE SCIOLETTI, LASAGNA, SERRA, MARTELLI, MATTEJA, MAGLIOZZI, PEPE, BAIOLETTI, BINAGHI, MOLINARI, PACE, DEMASI, DI ORIO, MANCONI, RAGNO, CAVAZZUTI, CHERCHI, CURTO, CUSIMANO. - *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso:

che la legge 8 marzo 1995, n. 63, di conversione del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 4, recante disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale, all'articolo 1, comma 1, ha previsto che il Consiglio universitario nazionale, la corte di disciplina ed i comitati consultivi fossero prorogati non oltre il 30 giugno 1995;

che il decreto-legge 18 novembre 1995, n. 483, che reca «Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca», contravvenendo alle esplicite indicazioni fornite dalla 7ª Commissione permanente del Senato di rinnovo del Consiglio universitario nazionale entro i termini fissati dalla legge n. 63 del 1995, proroga la permanenza dell'attuale composizione fino al 31 dicembre 1995;

che a seguito di tale circostanza alcuni degli scriventi avevano presentato una interrogazione parlamentare (3-00842 del 2 agosto 1995), tuttora inevasa, nella quale «si chiede di sapere se fosse legittimo porre in essere normative in materie recentemente riformate attraverso l'emanazione di leggi in evidente contrasto con le stesse»;

che il dilagare di «cattedropoli» degli ultimi anni ha investito in maniera diretta e/o indiretta proprio gli attuali componenti del Consiglio universitario nazionale;

che tali componenti operano da oltre un decennio - in continuo regime di proroga - e che nulla è stato fatto per sollecitare il doveroso rinnovo di tale organo;

che da alcune notizie diffuse in questi giorni sembra essere emersa la volontà di prorogare ulteriormente il Consiglio universitario nazionale,

gli interroganti chiedono di sapere se queste ultime notizie corrispondano al vero e, in caso affermativo, se non si ritenga più opportuno e aderente alla legge predisporre il regolamento per eleggere il nuovo Consiglio universitario nazionale.

(4-07314)

BERGONZI, SALVATO, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI, ALÒ, CARCARINO, CRIPPA, CUFFÀRO, FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che nelle scorse settimane dalla Lega Nord è stata minacciata la secessione del Nord dal resto del paese, in aperta violazione del dettato costituzionale;

che il segretario della Lega Nord, Umberto Bossi, ha annunciato a Mantova la prossima costituzione della cosiddetta «Guardia nazionale del Nord» «per liberare il Nord dal Sud assistenzialista» e che l'arruolamento dei volontari (denominati «Combat») sarebbe avvenuto durante il raduno di Pontida del 26 novembre 1995;

che in varie città d'Italia sarebbero sorte squadre di *vigilantes* antimmigrati, nomadi e tossicodipendenti, alcune delle quali sostenute e finanziate da determinati partiti politici;

che alcune amministrazioni leghiste, ma non solo, si sarebbero dotate, in spregio della legge e della Costituzione repubblicana, di una sorta di corpo di polizia privata al quale sono stati affidati compiti di tutela dell'ordine pubblico;

che l'amministrazione leghista del comune di Mozzo (Bergamo) ha affidato all'associazione «Guardie orobiche», i cui affiliati agiscono in divisa e con cane lupo e sulle cui affidabilità e preparazione nulla si sa, compiti di sorveglianza del territorio;

che l'amministrazione leghista del comune di Seriate (Bergamo) ha affidato con deliberazione n. 516 del 26 settembre 1995 ai «Rangers d'Italia» compiti di collaborazione con la forza pubblica nel servizio d'ordine in occasione di manifestazioni pubbliche svolte sul territorio comunale, nonchè in occasione di servizi di vigilanza del territorio in orari diurni, serali e notturni;

che l'amministrazione comunale di Torre Boldone (Bergamo) ha approvato con deliberazione n. 397 del 27 giugno 1995 un'intesa con i «Rangers d'Italia» alla quale sono stati affidati compiti di sorveglianza del territorio e di servizio d'ordine in occasione di manifestazioni pubbliche;

che i comuni di Seriate e Torre Boldone hanno inoltre riconosciuto i «Rangers» «incaricati di pubblico servizio» attraverso una semplice intesa e che il comune di Seriate ha riconosciuto all'associazione anche la possibilità di identificare le persone attraverso una deliberazione di giunta integrativa (n. 563 del 17 ottobre 1995);

che nei casi dei tre comuni suddetti ci si trova di fronte a compiti tipici di polizia giudiziaria che perciò non possono essere affidati a privati;

che l'amministrazione comunale di Seriate ha richiesto con nota del 6 ottobre 1995, protocollo n. 23645, un parere al prefetto di Bergamo circa la possibilità di attribuire alla associazione «Rangers d'Italia» la qualifica di «agente o ufficiale di polizia giudiziaria» tramite un regolamento comunale che istituisce e disciplina un corpo di agenti ausiliari volontari che prestino la loro opera gratuitamente e senza instaurare alcun rapporto di pubblico impiego con il comune;

che il prefetto di Bergamo in merito a siffatta richiesta, con nota del 24 ottobre 1995 pervenuta al comune di Seriate in data 31 ottobre 1995, protocollo n. 25782, ha espresso parere praticamente negativo af-

fermando che la qualifica di agente di polizia giudiziaria viene attribuita esclusivamente dalla legge o dai regolamenti regionali e statali, e non dai regolamenti comunali;

che da quanto è apparso su organi di stampa locale sarebbero 18 i comuni della Bergamasca, più alcuni comuni delle province di Milano e di Lecco, che avrebbero manifestato nelle settimane scorse la volontà di convenzionarsi con l'associazione «Rangers d'Italia» per affidarle compiti di sorveglianza del territorio e di tutela dell'ordine pubblico;

che a seguito della ferma e forte azione di denuncia e di protesta di forze democratiche il prefetto di Bergamo avrebbe annunciato l'invio di una circolare a tutti i sindaci delle province per ricordare che i compiti di ordine pubblico non possono essere affidati a milizie private, facendo seguito ad analoga circolare del Ministro dell'interno rivolta ai prefetti per chiarire la questione;

che la direzione nazionale dei «Rangers d'Italia» ha sospeso da ogni attività i «Rangers» di Bergamo per l'incompatibilità dello statuto dell'associazione con i compiti di ordine pubblico;

che ci troveremmo di fronte ad atti illegali e incostituzionali in quanto la tutela dell'ordine pubblico non spetta ai privati ma a polizia, carabinieri, finanza, polizia municipale;

che nulla si sa sulle competenze e sull'affidabilità democratica di queste associazioni;

che tali atti comportano una surrettizia militarizzazione del territorio con l'evidente rischio di deteriorare la convivenza democratica,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda assumere per revocare eventuali atti illegali e incostituzionali riportati in premessa e se non si ritenga di assumere i provvedimenti sanzionatori del caso nei confronti delle amministrazioni che li hanno adottati;

in quale forma si intenda intervenire presso le istituzioni competenti al fine di vietare la costituzione di corpi di *vigilantes* privati e di fantomatiche «guardie» alle dirette dipendenze di partiti o gruppi politici che mettono in pericolo la democrazia e la stessa unità del paese.

(4-07315)

BASTIANETTO, WILDE, BRAMBILLA, FANTE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso:

che con il decreto del Ministro dell'ambiente n. 324 del 1991 è stato istituito l'albo nazionale degli smaltitori dei rifiuti riservando il potere autorizzativo al comitato nazionale dell'albo stesso, avente sede presso il Ministero dell'ambiente;

che il citato albo nazionale, sebbene operante per legge dal 1° giugno 1994, non risulta attualmente in grado di rispondere alle numerosissime richieste avanzate in tutt'Italia da parte dei soggetti interessati; risulta che esistono liste di attesa per l'iscrizione all'albo, costituite da migliaia di aziende, che non hanno mai ricevuto indicazioni di alcun genere da parte del Ministero;

che risulta addirittura che il comitato nazionale, cui compete il giudizio di merito circa l'idoneità delle imprese che hanno positivamente superato l'analisi istruttoria, non si riunisce più dal giugno 1995,

a causa, sembra, di ritardi nel pagamento delle indennità di presenza dei propri membri;

che questa situazione comporta che gli impianti di smaltimento dei rifiuti, realizzati secondo tutti i criteri di legge, ultimati e collaudati, non possono essere utilizzati per le succitate inadempienze da parte dell'albo nel rilascio delle necessarie autorizzazioni;

che si è arrivati allo stato di fatto paradossale per cui, pur in presenza nel proprio comprensorio di regolari impianti di smaltimento, i comuni si vedono costretti ad adottare, per fronteggiare le drammatiche emergenze igienico-sanitarie, ordinanze urgenti che ripiegano verso forme di smaltimento costose, pericolose per l'ambiente e talvolta, in assenza di alternative, palesemente illegali,

si chiede di sapere:

se corrisponda a verità l'opinione largamente diffusa nel mondo imprenditoriale che sia stata posta in atto tutta una serie di artifizi aventi lo scopo di bloccare o quantomeno rallentare l'iscrizione all'albo di nuove imprese tecnologicamente avanzate, allo scopo di mantenere in essere una consolidata posizione di oligopolio, da parte di un gruppo limitato di imprese già da tempo operanti nel settore dei rifiuti industriali;

quali iniziative verranno poste in essere per rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono una pronta risposta da parte dell'albo nazionale degli smaltitori;

quali provvedimenti intenda adottare il Governo per soccorrere nell'immediato i comuni messi in difficoltà dalle predette inadempienze.

(4-07316)

MANTOVANI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che il commissariato di pubblica sicurezza di Jesi (Ancona) è sprovvisto ormai da tre mesi di un dirigente responsabile dopo che il vice questore è stato promosso a primo dirigente e quindi trasferito altrove; le funzioni vengono svolte dal dirigente del commissariato di Fabriano (distante 40 chilometri e con una realtà completamente diversa da quella di Jesi e della Vallesina che, tra l'altro, hanno un bacino d'utenza di abitanti che sfiora le 100.000 unità);

che il commissariato di pubblica sicurezza di Jesi ha un organico insufficiente per cui l'attività preventiva e repressiva rischia di essere inadeguata: operano una sola pattuglia per la vigilanza notturna e due durante il giorno;

che negli ultimi tempi si è assistito ad una recrudescenza dei furti che colpiscono i negozi; in particolare di notte sono stati svaligiati grandi negozi di abbigliamento nella piazza principale e nell'unico corso della città senza che mai i malviventi siano stati intercettati;

che, dopo la stagione delle rapine in banca (una decina nel giro di pochissimi mesi), sembra essersi registrata una leggera pausa di questi episodi criminosi e tuttavia continuano a ripetersi tentativi che per pure e fortunose coincidenze non si concretizzano in vere e proprie rapine;

che nei giorni scorsi la cassaforte del maggior centro di grande distribuzione della città è stata fatta saltare con l'esplosivo ed è la prima volta che si ricorre a tali mezzi in Vallesina; vi è la con-

sapevolezza, anche in questo caso, che si tratta di malavita organizzata;

che lo spaccio di sostanze stupefacenti ha assunto proporzioni più che preoccupanti; il mercato di Jesi e della Vallesina è continuamente ed abbondantemente rifornito di droghe leggere, extasy, cocaina ed eroina;

che i recenti arresti in città o nella Vallesina da parte di polizia e carabinieri di numerosi pregiudicati provenienti da altre regioni testimoniano come la delinquenza organizzata abbia esteso ed organizzato la sua attività in questa zona,

si chiede di sapere quale iniziativa si intenda assumere perchè la presenza delle forze dell'ordine a Jesi e nella Vallesina sia potenziata in personale e mezzi in modo da poter far fronte agli impegnativi compiti che la situazione impone per la sicurezza dei cittadini e per contrastare le crescenti attività criminali.

(4-07317)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-01086, del senatore Pappalardo, sullo scioglimento del consiglio comunale di Monopoli (Bari);

2ª Commissione permanente (Giustizia):

3-01091, del senatore Cherchi, sulla proposta di soppressione della sede di Iglesias della pretura circondariale di Cagliari;

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01059, dei senatori Bergonzi ed altri, sulle mobilitazioni degli studenti di numerosissime città italiane;

3-01088, dei senatori Caponi ed altri, sull'accordo tra ARAN e sindacati per il contratto dei lettori di lingue estere nelle università italiane;

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-01090, del senatore Gei, sull'incidente aereo avvenuto a Verona il 13 dicembre 1995;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-01093, del senatore Barra, sul contratto degli autoferrotranvieri;

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-01092, dei senatori Martelli ed altri, sull'applicazione del decreto legislativo n. 502 del 1992.